



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Il Consiglio federale

Berna, 18 dicembre 2020

---

## **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo**

**Risposta della Svizzera all'[elenco di domande](#) elaborato prima della presentazione del rapporto della Svizzera che vale quale quinto e sesto rapporto periodico**

---

## Indice

<b>I. Nuovi sviluppi</b> .....	1
Risposta al punto 2a .....	1
Risposta al punto 2b .....	1
Risposta al punto 3 .....	1
<b>II. Diritti sanciti dalla Convenzione e dai relativi Protocolli facoltativi</b> .....	2
<b>A. Misure generali di attuazione (art. 4, 42 e 44 par. 6)</b> .....	2
<b>Riserve</b> .....	2
Risposta al punto 4 .....	2
<b>Politiche e strategie globali e coordinamento</b> .....	3
Risposta al punto 5 .....	3
<b>Raccolta di dati</b> .....	4
Risposta al punto 6a .....	4
Risposta al punto 6b .....	4
<b>Monitoraggio indipendente</b> .....	4
Risposta al punto 7 .....	4
<b>Collaborazione con la società civile</b> .....	5
Risposta al punto 8 .....	5
<b>Diritti dei minori e imprese</b> .....	6
Risposta al punto 9 .....	6
<b>B. Principi generali (art. 2, 3, 6 e 12)</b> .....	6
<b>Divieto di discriminazione</b> .....	6
Risposta al punto 10 .....	6
<b>Interesse superiore del fanciullo</b> .....	9
Risposta al punto 11 .....	9
<b>Rispetto dell'opinione del fanciullo</b> .....	9
Risposta al punto 12a .....	10
Risposta al punto 12b .....	11
Risposta al punto 12c .....	11
<b>C. Libertà e diritti civili (art. 7, 8 e 13–17)</b> .....	11
<b>Cittadinanza</b> .....	11
Risposta al punto 13a .....	11
Risposta al punto 13b .....	12
<b>Diritto di conoscere i propri genitori e di essere allevati da essi, diritto all'identità</b> .....	12
Risposta al punto 14a .....	12
Risposta al punto 14b .....	14
Risposta al punto 14c .....	14
<b>D. Violenza nei confronti dei fanciulli (art. 19, 24 par. 3, 28 par. 2, 34, 37 lett. a e 39)</b> .....	14
<b>Diritto del fanciullo di essere protetto da qualsiasi forma di violenza</b> .....	14
Risposta al punto 15a .....	14
Risposta al punto 15b .....	15

Risposta al punto 15c .....	15
Risposta al punto 15d .....	16
<b>Pratiche pregiudizievoli .....</b>	<b>17</b>
Risposta al punto 16a .....	17
Risposta al punto 16b .....	17
Risposta al punto 16c .....	18
<b>E. Ambiente familiare e protezione sostitutiva (art. 5, 9–11, 18 par. 1–2, 20, 21, 25 e 27 par. 4).....</b>	<b>18</b>
<b>Ambiente familiare .....</b>	<b>18</b>
Risposta al punto 17 .....	18
<b>Fanciulli privati dell’ambiente familiare .....</b>	<b>19</b>
Risposta al punto 18a .....	19
Risposta al punto 18b .....	20
Risposta al punto 18c .....	20
Risposta al punto 18d .....	21
Risposta al punto 18e .....	21
<b>Adozione.....</b>	<b>21</b>
Risposta al punto 19a .....	22
Risposta al punto 19b .....	22
<b>F. Fanciulli con disabilità (art. 23) .....</b>	<b>22</b>
Risposta al punto 20a .....	22
Risposta al punto 20b .....	23
Risposta al punto 20c .....	23
Risposta al punto 20d .....	23
<b>G. Disabilità, salute di base e benessere (art. 6, 18 par. 3, 24, 26, 27 par. 1–3 e 33) .....</b>	<b>23</b>
<b>Salute e servizi sanitari .....</b>	<b>23</b>
Risposta al punto 21a .....	23
Risposta al punto 21b .....	23
Risposta al punto 21c .....	23
<b>Allattamento .....</b>	<b>24</b>
Risposta al punto 22a .....	24
Risposta al punto 22b .....	24
<b>Salute mentale .....</b>	<b>24</b>
Risposta al punto 23a .....	24
Risposta al punto 23b .....	25
Risposta al punto 23c .....	25
Risposta al punto 23d .....	25
<b>Livello di vita .....</b>	<b>26</b>
Risposta al punto 24 .....	26
<b>Impatto dei cambiamenti climatici sui diritti del fanciullo.....</b>	<b>26</b>
Risposta al punto 25a .....	26
Risposta al punto 25b .....	27
Risposta al punto 25c .....	27

<b>H. Educazione, tempo libero e attività culturali (art. 28–31)</b> .....	28
<b>Assistenza ed educazione per la prima infanzia, educazione ai diritti umani</b> .....	28
Risposta al punto 26a .....	28
Risposta al punto 26b .....	28
Risposta al punto 26c .....	28
<b>Riposo, tempo libero e attività ricreative, culturali e artistiche</b> .....	29
Risposta al punto 27 .....	29
<b>I. Misure di protezione speciali (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 lett. b–d e 38–40)</b> .....	30
<b>Fanciulli richiedenti l’asilo, rifugiati o migranti</b> .....	30
Risposta al punto 28a .....	30
Risposta al punto 28b .....	30
Risposta al punto 28c .....	30
Risposta al punto 28d .....	31
Risposta al punto 28e .....	31
Risposta al punto 28f .....	31
<b>Fanciulli senza titolo di soggiorno</b> .....	31
Risposta al punto 29 .....	31
<b>Amministrazione della giustizia minorile</b> .....	32
Risposta al punto 30a .....	32
Risposta al punto 30b .....	32
Risposta al punto 30c .....	32
Risposta al punto 30d .....	32
<b>J. Protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia</b> .....	32
Risposta al punto 31a .....	32
Risposta al punto 31b .....	33
<b>K. Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati</b> .....	33
Risposta al punto 32a .....	33
Risposta al punto 32b .....	33
<b>Allegato 1 – Abbreviazioni</b> .....	34
<b>Allegato 2 – Informazioni e dati statistici</b> .....	37

## I. Nuovi sviluppi

### Risposta al punto 2a

1. La Svizzera ha ratificato il [terzo Protocollo facoltativo alla CRC](#) e il [Protocollo relativo alla Convenzione sul lavoro forzato dell'OIL](#), che concerne anche la tratta di esseri umani.
2. La [Strategia nutrizionale svizzera 2017–2024](#) crea le premesse per uno stile di vita sano secondo il principio «consumare cibo restando in salute». Un'attenzione particolare è rivolta ai lattanti e ai bambini, con interventi che mirano a sensibilizzare e rafforzare le competenze nutrizionali dei genitori e di chi accudisce minori. La Svizzera collabora su base volontaria con gli ambienti economici al fine di migliorare le condizioni quadro.
3. Nel 2015 il Governo ha deciso di proseguire determinate attività del [Programma nazionale Giovani e media](#), avendo constatato lacune in materia di prevenzione/sensibilizzazione (ambito educativo) e di protezione dei minori da contenuti medialti inadeguati (film/videogiochi). Il Governo ha presentato un disegno di legge in tal senso l'11 settembre 2020.
4. Dalla [valutazione della LPAG](#) nel 2018 è emerso che gli attori della politica dell'infanzia e della gioventù sono soddisfatti della legge e della sua applicazione. Le basi legali vanno nella giusta direzione e sono utilizzate correttamente dall'UFAS. Per tutti i tipi di aiuti finanziari sussiste una domanda. Le attività extrascolastiche sono state potenziate e lo scambio di informazioni ed esperienze tra Confederazione e Cantoni è stato intensificato. Il dialogo tra i servizi federali è stato strutturato e rafforzato. La valutazione ha identificato alcune possibilità per migliorare l'attuazione della legge. Sulla base delle raccomandazioni formulate, l'UFAS nel quadro delle proprie competenze ha definito misure per raggiungere gli obiettivi prefissati. Una nuova valutazione della LPAG è prevista nel 2024.
5. Il [Parlamento](#) ha incaricato il Governo di elaborare una strategia per rafforzare il [sostegno alla prima infanzia](#).
6. Secondo un [rapporto del Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF](#) pubblicato nel settembre del 2020, la Svizzera si colloca al quarto posto su 41 Paesi dell'UE e dell'OCSE per quanto riguarda il benessere dei minori. L'82 per cento delle ragazze e dei ragazzi di 15 anni dichiara di essere molto soddisfatto della propria vita. Il rapporto esamina la salute mentale e fisica dei minori, le loro competenze scolastiche e sociali e le condizioni quadro della società.

### Risposta al punto 2b

7. Per la Confederazione a volte non è facile soddisfare le aspettative del Parlamento, ad esempio in materia di sostegno alla prima infanzia, poiché essa assume solamente un ruolo sussidiario nell'ambito della politica dell'infanzia e della gioventù, che compete principalmente a Cantoni e Comuni.
8. La [collaborazione tra i Cantoni e la Confederazione](#) si è intensificata dall'entrata in vigore della LPAG e dall'istituzione della CPIG, conferenza tecnica della CDOS i cui membri sono responsabili per la protezione e la promozione dell'infanzia e della gioventù a livello cantonale. L'UFAS e la CDOS hanno creato una [piattaforma elettronica](#) che offre una panoramica delle politiche cantonali.

### Risposta al punto 3

9. Gli OSS hanno un impatto sulla vita e sullo sviluppo dei minori<sup>1</sup> e le misure adottate in Svizzera per attuare e promuovere la CRC contribuiscono alla loro realizzazione<sup>2</sup>.
10. Gli interessi e i diritti dei minori vengono ad esempio presi in considerazione negli ambiti seguenti:
  - OSS 1: la Svizzera lotta contro la povertà per migliorare le opportunità e le condizioni di vita dei minori interessati (cfr. punto 26a).

---

<sup>1</sup> [https://unicef.at/fileadmin/media/Kinderrechte/SDG/UNICEF\\_SDG-KRK-Mapping.pdf](https://unicef.at/fileadmin/media/Kinderrechte/SDG/UNICEF_SDG-KRK-Mapping.pdf).

<sup>2</sup> [Rapporto nazionale della Svizzera sull'attuazione dell'Agenda 2030](#).

- OSS 3: l'UFSP sceglie diverse modalità di partecipazione quando i suoi prodotti o progetti si rivolgono direttamente ai giovani (p. es. sviluppo con i giovani o loro consultazione in una o più fasi dello sviluppo). Nel 2020 il tema prioritario delle strategie nazionali dipendenze e prevenzione delle MNT è la salute dei bambini e dei giovani. Per promuovere la loro partecipazione vengono utilizzati diversi strumenti, tra cui articoli in «[spectra](#)» e conferenze con partecipazione a diversi livelli (moderazione, contenuti dei workshop ecc.).
- OSS 4: la Svizzera reputa essenziale garantire un'istruzione di qualità sin dalla prima infanzia, nell'ambito dell'istruzione informale e non formale, nonché rafforzare l'ESS a tutti i livelli; alcune ONG attuano programmi di ESS e di diritti dell'infanzia. La Svizzera elabora una strategia nazionale per rafforzare il sostegno alla prima infanzia (cfr. punto 26a).
- OSS 5: la Svizzera lotta contro la violenza domestica, la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e le MGF.
- OSS 8 e 12: la Svizzera pone l'accento sulla minimizzazione degli effetti negativi sugli altri Paesi indotti dal consumo e dall'acquisto di beni e servizi (protezione dell'ambiente e questioni sociali come diritti umani, diritto al lavoro, protezione contro il lavoro minorile, schiavitù).
- OSS 10: tramite la LPAG la Svizzera promuove le attività extrascolastiche al fine di promuovere l'integrazione dei bambini e dei giovani a livello sociale, culturale e politico. I tre obiettivi strategici della LPAG (promozione, protezione e partecipazione) valgono anche per i minori con un particolare bisogno di promozione (p. es. minori che vivono in situazioni di difficoltà economica o con un passato migratorio).
- OSS 13: iniziative come il [Climathon dei giovani](#) possono contribuire alla cittadinanza attiva dei giovani a favore dell'ambiente tramite soluzioni innovative e sostenibili.
- OSS 16: la Svizzera si impegna, tra l'altro mediante aiuti finanziari, a ridurre tutte le forme di violenza nei confronti dei minori<sup>3</sup>.

## II. Diritti sanciti dalla Convenzione e dai relativi Protocolli facoltativi

### A. Misure generali di attuazione (art. 4, 42 e 44 par. 6)

#### Riserve

#### Risposta al punto 4

##### Ad articolo 10 paragrafo 1

11. Secondo la giurisprudenza del TF, l'articolo 10 CRC non conferisce a tutti gli stranieri un diritto assoluto ed esigibile per via giudiziaria al ricongiungimento familiare, bensì lascia agli Stati parti un margine di apprezzamento nell'elaborazione della loro legislazione sugli stranieri (DTF 124 II 361 segg.). Il diritto svizzero non prevede il ricongiungimento familiare per gli stranieri con permessi di dimora di durata limitata (studenti, stranieri che soggiornano in Svizzera per un breve periodo) né per i richiedenti l'asilo con una procedura d'asilo in corso. Per i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera, il ricongiungimento familiare è possibile a determinate condizioni. Come ha ribadito in risposta a diversi interventi parlamentari, il Governo continua a ritenere legittima la riserva in questione, soprattutto in materia di asilo.

##### Ad articolo 37 lettera c

12. Nell'organizzare la carcerazione amministrativa va tenuto conto dei bisogni delle persone bisognose di protezione, dei MNA e delle famiglie con minori (art. 81 cpv. 3 LStrI). La Confederazione concede sussidi per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e l'equipaggiamento di stabilimenti cantonali di carcerazione amministrativa, purché questi stabilimenti consentano di alloggiare separatamente i MNA e le famiglie con bambini (art. 15j lett. d OEAE).

13. La Svizzera dispone di basi legali per la separazione dei minori dagli adulti nell'ambito della privazione della libertà. I Cantoni hanno avuto tempo fino al 2017 per creare le strutture necessarie per l'esecuzione del collocamento in istituti chiusi e della privazione della libertà. La carcerazione preventiva e quella di sicurezza sono eseguite in un istituto riservato ai minori o in un reparto speciale di uno stabilimento carcerario, dove i minori sono separati dai detenuti adulti (art. 28 PPMIn). Va garantita un'assistenza appropriata. Vista la creazione di nuovi

---

<sup>3</sup> [Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo.](#)

centri di carcerazione riservati ai giovani e la separazione totale tra minori e adulti nei nuovi reparti degli stabilimenti carcerari per adulti, si propone di ritirare questa riserva, nella misura del possibile.

14. Tuttavia, nel suo rapporto del 19 dicembre 2018 il Governo ha constatato che manca un quadro d'insieme sullo stato dell'attuazione nell'ambito dell'esecuzione delle pene, e non sono nemmeno disponibili informazioni sulla separazione tra minori e adulti nelle carcerazioni amministrative secondo la LStrI. Pertanto occorre fare il punto della situazione in tutte le strutture interessate. A fine 2020 sono attesi i risultati di un'analisi fondata su un'indagine condotta nel settembre del 2020 e sull'esame dei relativi dati raccolti.

#### **Ad articolo 40 paragrafo 2 lettera b**

*(ii) Assistenza giudiziaria gratuita o altrimenti appropriata*

15. Ai minori in conflitto con la legge è garantito il diritto all'assistenza giuridica (art. 23–25 PPMIn), ma non la gratuità di questa assistenza. Le spese per la difesa obbligatoria o d'ufficio possono essere addossate al minore o ai suoi genitori, se sono in grado di sostenerle.

*(iii) Separazione fra autorità istruttoria e autorità giudicante a livello personale e organizzativo*

16. Questa separazione è estranea alla tradizione giuridica svizzera. Siccome il DPMIn è incentrato sulla personalità dell'autore e mira in primo luogo a educare i giovani delinquenti, è importante che, nella misura del possibile, l'imputato minorenni abbia contatti con un solo rappresentante dell'autorità per tutta la durata della procedura, in modo da facilitare l'instaurazione di un rapporto personale. Poiché la riunione di queste due funzioni in una sola persona può suscitare riserve sotto il profilo dello Stato di diritto, il giudice dei minorenni che ha condotto l'istruzione può essere ruscato senza motivazione prima del procedimento principale davanti al tribunale dei minorenni (art. 9 PPMIn). Allo stato attuale, la riunione delle due funzioni in una sola persona non è incompatibile con gli impegni internazionali della Svizzera (CEDU, CRC).

## **Politiche e strategie globali e coordinamento**

### **Risposta al punto 5**

17. Le raccomandazioni del Comitato sono state tradotte nelle lingue nazionali e diffuse su vasta scala. Insieme ai Cantoni e alla RSDB si è proceduto alla loro analisi e ripartizione in base alle competenze federali o cantonali. Tale processo, sfociato nel [rapporto del Governo del 19 dicembre 2018](#) e nel relativo [pacchetto di 11 misure per colmare le lacune nell'attuazione della CRC](#) (di seguito «pacchetto di misure»), è stato messo in atto con l'aiuto di un gruppo di accompagnamento formato da dieci uffici federali e quattro conferenze intercantonali.

18. Data la struttura federalista della Svizzera ([CCD](#)), l'attuazione della CRC spetta in molti casi ai Cantoni, mentre la Confederazione assume un ruolo sussidiario. In veste di organo federale preposto alla politica dell'infanzia e della gioventù, l'UFAS sostiene gli attori competenti per la protezione dei minori e la tutela dei loro diritti elaborando rapporti e studi, promuovendo la condivisione di informazioni ed esperienze e concedendo aiuti finanziari a organizzazioni attive su scala nazionale o a livello di regione linguistica. Una misura del pacchetto di misure permette alla Confederazione di sostenere i Cantoni nell'elaborazione di strumenti per attuare efficacemente la loro politica dell'infanzia e della gioventù. La CDOS, che riunisce tutti i membri dei Governi cantonali preposti ai dipartimenti degli affari sociali e si prefigge di promuovere la collaborazione tra i Cantoni e di contribuire all'armonizzazione delle rispettive politiche, è competente per la politica dell'infanzia e della gioventù nonché per la politica familiare. La CFIG in particolare si impegna per l'applicazione dei diritti dei minori, lo sviluppo della politica dell'infanzia e della gioventù e il coordinamento tra i Cantoni.

19. Mediante il [credito per la promozione dei diritti del fanciullo](#), la Confederazione sovvenziona diverse ONG al fine di rafforzare l'applicazione di questi diritti in Svizzera e sensibilizzare al riguardo.

20. Inoltre ha sostenuto finanziariamente l'elaborazione del [rapporto dei bambini e dei giovani](#) (terzo ciclo di rapporti sull'attuazione della CRC).

21. Tra il 2013 e il 2022, [22 Cantoni hanno ricevuto o riceveranno aiuti finanziari](#) della Confederazione per sviluppare la loro politica dell'infanzia e della gioventù (art. 26 LPAG).

22. La Confederazione intrattiene un dialogo regolare e sistematico sulle questioni legate all'infanzia e alla gioventù nel quadro di un gruppo di coordinamento a livello federale. Sono inoltre garantiti il coordinamento e la condivisione sistematica di informazioni con i Cantoni.

## Raccolta di dati

### Risposta al punto 6a

23. Un numero sempre maggiore di Cantoni raccoglie dati relativi all'attuazione della CRC. Otto Cantoni dispongono di processi grazie ai quali sono in grado di rilevare questo tipo di dati, e sei di essi li utilizzano per formulare e/o valutare strategie, programmi e progetti per l'applicazione dei diritti dell'infanzia.

24. Nel 2015 i programmi nazionali Giovani e media e Giovani e violenza sono stati valutati positivamente. Su questa base, il Governo ha deciso di proseguire le attività nell'ambito Giovani e media. Nel 2016 è stata creata la piattaforma Giovani e media, le cui attività sono sottoposte a valutazione ogni cinque anni (pubblicazione dei risultati della valutazione prevista a fine 2020).

25. Si veda il punto 2a (valutazione della LPAG).

### Risposta al punto 6b

26. Si vedano i punti 37, 40, 41, 45, 46.

27. Dati relativi al numero di MNA sono disponibili via SIMIC (cfr. allegato 1 dell'ordinanza SIMIC).

28. Per ogni prestazione, le statistiche dell'AI includono dati sul numero e sull'età dei minori che ne beneficiano.

29. Non esiste una statistica nazionale rappresentativa sulla situazione di tutti i minori collocati. La Confederazione e i Cantoni hanno sviluppato la piattaforma Casadata per raccogliere i dati relativi ai collocamenti in istituti educativi e all'affidamento familiare. Le cifre attualmente disponibili al riguardo risultano lacunose sotto un duplice profilo: da un lato soltanto le istituzioni sussidiate dall'UFG sono tenute a fornire informazioni e, dall'altro, esistono solo poche statistiche cantonali per completare la piattaforma. Nel suo rapporto del 19 dicembre 2018, il Governo ha incaricato gli uffici competenti di esaminare in che misura Casadata potrebbe essere trasformata in una statistica nazionale integrata all'UST. Nel dicembre del 2019, è stato istituito un gruppo di lavoro (UFG, UST, con il concorso della CDOS e della COPMA), il cui rapporto è atteso per la fine del 2020.

30. La statistica degli aiuti alle vittime di reati e la SCP consentono di conoscere l'età delle vittime della tratta di esseri umani e, di conseguenza, il numero di minori identificati come vittime in Svizzera. Inoltre la SCP permette di filtrare i dati in funzione dello statuto di soggiorno delle vittime; è pure possibile stabilire quanti tra i minori identificati come vittime dalla polizia avevano una procedura d'asilo in corso. Stando alle statistiche menzionate e alle informazioni della polizia, la tratta di minori in Svizzera si limita a casi isolati. Per accrescere le conoscenze in quest'ambito è in corso l'elaborazione di un rapporto (misura n. 12 del Piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani 2017–2020), i cui risultati sono attesi nel 2021.

## Monitoraggio indipendente

### Risposta al punto 7

31. Il 13 dicembre 2019 il Governo ha adottato il progetto di creazione di un'INDU che sarà indipendente, coinvolgerà ampie fasce della società e beneficerà di un sostegno federale di 1 milione di franchi all'anno. Il progetto è attualmente discusso in Parlamento. L'INDU potrà fornire consulenza in materia di diritti umani, su richiesta o di propria iniziativa, alle autorità dei diversi livelli statali, alle ONG, alle imprese private e alle organizzazioni internazionali. Non svolgerà compiti amministrativi, non fungerà da organo di mediazione e non tratterà casi individuali, ma dovrà occuparsi di tutti i diritti umani, inclusi quelli dei minori.

32. Il diritto penale, il diritto penale minorile, il diritto civile in materia di protezione dell'infanzia, il diritto di famiglia e il diritto di procedura civile contengono disposizioni sui diritti procedurali dei minori, i quali possono, se adempiono le condizioni previste, beneficiare del gratuito patrocinio ed essere assistiti gratuitamente da avvocati

specializzati nei diritti del fanciullo per poter far valere i loro diritti nei procedimenti che li riguardano. In caso di misure di protezione ordinate dall'APMA o dal tribunale, i bambini e i giovani nonché le loro persone di riferimento hanno la possibilità di rivolgersi al servizio di informazione e consulenza indipendente [Kescha](#), come pure a *Kinderanwaltschaft Schweiz*. Inoltre possono ricorrere al servizio di consulenza e aiuto 147 di Pro Juventute (disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette) o a [ciao.ch](#), che offrono una prima consulenza e possono indirizzarli verso altre strutture competenti. La Svizzera ha infine aderito al terzo Protocollo facoltativo alla CRC.

33. Il Parlamento ha accolto una [mozione](#) per l'istituzione di un difensore civico dei diritti dell'infanzia.

## Collaborazione con la società civile

### Risposta al punto 8

34. La collaborazione con la società civile è parte integrante della politica svizzera in materia di diritti umani, come testimonia il sostegno offerto a varie organizzazioni che si impegnano a favore dei diritti dei minori. Ne hanno beneficiato ad esempio l'ONG Defense for Children International (nel 2017–2018) per lo studio mondiale sui bambini privati della libertà e l'ONG Child Rights Connect (dal 2017), che offre alle ONG una piattaforma di coordinamento per perorare i diritti dei minori nell'ambito dei meccanismi dei diritti umani dell'ONU.

35. Per quanto riguarda il primo e il secondo Protocollo facoltativo alla CRC, le ONG svizzere i cui programmi di cooperazione internazionale beneficiano di contributi finanziari della DSC attuano progetti in materia di protezione e diritti dei minori (salute, educazione, formazione ecc.) volti a lottare contro la povertà, i maltrattamenti e l'assenza di prospettive e a evitare il coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. Tramite la cooperazione giudiziaria e di polizia a livello internazionale, la Svizzera contribuisce inoltre attivamente a impedire la vendita di fanciulli, la prostituzione minorile e la pedopornografia.

36. I progetti legislativi di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale sono sottoposti a una [procedura di consultazione pubblica](#) che consente alla società civile di prendere posizione al riguardo. Chiunque può pronunciarsi su un progetto in consultazione. Per esempio, un terzo dei pareri in merito all'adesione al terzo Protocollo facoltativo alla CRC è stato espresso da organizzazioni interessate; per la valutazione della LPAG, l'UFAS ha coinvolto attivamente le organizzazioni giovanili.

37. La Confederazione sostiene finanziariamente la [RSDB](#) e altre ONG tramite l'ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo.

38. La CDOS e i Cantoni collaborano con le ONG attive nel campo della politica dell'infanzia e della gioventù.

39. La commissione extraparlamentare [CFIG](#) consiglia il Governo sulla politica dell'infanzia e della gioventù e, dunque, anche sull'attuazione della CRC. Essa è incaricata di esaminare in particolare le ripercussioni delle nuove disposizioni legislative sui bambini e sui giovani e, durante ogni sessione delle Camere federali, pubblica informazioni per sensibilizzare i parlamentari sulle questioni di attualità.

40. L'integrazione degli [stranieri](#), qualsiasi sia la loro età, costituisce un compito essenziale che incombe alla società nel suo complesso, nel quadro delle strutture esistenti. Tramite i PIC, la Confederazione e i Cantoni promuovono l'integrazione di bambini e giovani con offerte specifiche. L'integrazione dei minori provenienti dal settore dell'asilo è stata intensificata dal maggio del 2019 ([Agenda Integrazione Svizzera](#)): i Cantoni hanno infatti adottato misure più mirate e i contributi forfettari della Confederazione per la promozione dell'integrazione sono stati triplicati.

41. L'AI concede sussidi per prestazioni finalizzate all'integrazione sociale (p. es. consulenza e corsi per i beneficiari di misure dell'AI e i loro familiari) alle [organizzazioni private per l'aiuto ai disabili](#) (organizzazioni mantello attive a livello nazionale o di regione linguistica per l'aiuto specializzato ai disabili o per l'aiuto reciproco tra disabili). Inoltre vengono sostenuti finanziariamente le prestazioni a favore delle attività di base, i servizi di intermediazione e la messa a disposizione di informazioni accessibili al pubblico.

## Diritti dei minori e imprese

### Risposta al punto 9

42. Il rispetto dei diritti umani è un obiettivo sancito dalla Cost. La Confederazione ricorre a strumenti non vincolanti e, all'occorrenza, vincolanti (in particolare la LAPub) per promuovere ed esigere, in maniera proporzionata ai rischi, il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese.

43. In base alla LAPub, le commesse pubbliche riguardanti prestazioni da fornire all'estero possono essere aggiudicate unicamente a offerenti che rispettino come minimo le convenzioni fondamentali dell'OIL, tra cui quelle sull'eliminazione del lavoro minorile.

44. Dall'adozione del [NAP 2016–2019 sull'attuazione dei Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani](#) e del [documento programmatico e piano d'azione 2015–2019 sulla responsabilità sociale d'impresa \(RSI\)](#), la Svizzera ha promosso varie misure di sensibilizzazione (formazione per le imprese, opuscoli, guide, sito Internet ecc.) e sostenuto diverse iniziative multistakeholder. Uno [studio esterno sul NAP](#) mostra che la Svizzera dispone di condizioni generali adeguate per attuare i Principi guida e che il NAP adempie il suo obiettivo di protezione conformemente agli obblighi internazionali della Confederazione; inoltre formula raccomandazioni per la sua revisione. Il 15 gennaio 2020 sono stati adottati un NAP e un Piano d'azione RSI rivisti per il periodo 2020–2023<sup>4</sup>. Il NAP propone 35 misure chiave e pone l'accento su tre assi prioritari: comunicazione, sostegno alle imprese e coerenza politica. Una delle misure prevede la lotta contro lo sfruttamento minorile nelle catene di approvvigionamento e la valutazione di un obbligo di diligenza ragionevole in materia di lavoro minorile. La Confederazione intende sviluppare strumenti e organizzare eventi per sensibilizzare le imprese sul tema dello sfruttamento minorile e promuovere partenariati con il settore privato, la società civile e reti internazionali. Per questi due piani d'azione è prevista una valutazione dell'attuazione delle guide dell'OCSE sulla verifica della diligenza nelle catene di approvvigionamento e dei Principi guida dell'ONU, anche in materia di lavoro minorile.

45. L'iniziativa popolare per imprese multinazionali responsabili mira a introdurre a livello legislativo un meccanismo di diligenza in materia di diritti umani e protezione dell'ambiente. Attualmente il diritto svizzero non prevede alcun obbligo di diligenza generale e giuridicamente vincolante in quest'ambito. Nel giugno del 2020 il Parlamento ha deciso di raccomandare al Popolo di respingere l'iniziativa e ha nel contempo adottato un controprogetto<sup>5</sup>, che impone alle imprese di rendere conto del rispetto dei diritti umani e della tutela ambientale e prevede un obbligo di diligenza a loro carico per quanto concerne i minerali provenienti da zone di conflitto e il lavoro minorile. Poiché i promotori dell'iniziativa hanno mantenuto il proprio testo, l'iniziativa è stata sottoposta a votazione popolare il 29 novembre 2020 ed è stata respinta<sup>6</sup>. Il controprogetto entrerà quindi in vigore se non sarà lanciato il referendum o se questo sarà respinto.

46. I temi legati ai diritti umani e all'ambiente sono trattati separatamente in varie strategie del Governo, tra cui ad esempio il [rapporto Economia verde 2016](#).

## B. Principi generali (art. 2, 3, 6 e 12)

### Divieto di discriminazione

#### Risposta al punto 10

47. Per quanto riguarda l'accesso all'istruzione, tutti i Cantoni dispongono di misure per promuovere l'integrazione e lottare contro la discriminazione dei minori emarginati e svantaggiati, in particolare di quelli con disabilità e con un passato migratorio. Tutti i Cantoni tranne uno prevedono provvedimenti contro la discriminazione di minori rifugiati e richiedenti l'asilo; 20 di essi hanno pure implementato misure specifiche per i minori sprovvisti di un titolo di soggiorno (cfr. anche punto 29).

48. Misure di sensibilizzazione riguardo alla discriminazione razziale sono attuate mediante progetti elaborati dai Cantoni o da ONG e sussidiati dal SLR (progetti scolastici o rivolti al grande pubblico).

<sup>4</sup> <https://www.nap-bhr.admin.ch/napbhr/it/home.html>.

<sup>5</sup> <https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2016/20160077/Texte%20pour%20le%20vote%20final%20%20NS%20F.pdf>

<sup>6</sup> <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79692.html>.

49. Quasi tutti i Cantoni dispongono di misure per contrastare la discriminazione dei bambini LGBTI e dichiarano che la pluralità degli orientamenti sessuali e i temi LGBTIQ costituiscono argomenti affrontati nell'ambito dell'educazione sessuale nelle scuole. La sensibilizzazione di bambini e giovani nell'ambito scolastico permette quindi di combattere la discriminazione. Sempre in questo contesto, i servizi di assistenza sociale e di sostegno psicologico offrono inoltre la propria consulenza in caso di situazioni problematiche. Numerosi Cantoni dispongono poi di organismi specializzati che prestano consulenza e/o promuovono progetti specifici per sensibilizzare la popolazione in materia. Negli ultimi anni anche l'animazione socio-culturale in campo giovanile ha affrontato questo tema e sono stati creati spazi di incontro per giovani LGBTIQ. I Cantoni non dispongono di basi legali che vietano esplicitamente la discriminazione di minori LGBTI. Soltanto la legge sull'istruzione di un Cantone sancisce il diritto degli allievi a un insegnamento non sessista e al rispetto della loro identità sessuale.

50. Il Cantone d'ubicazione del centro organizza l'istruzione scolastica di base per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione in età di scuola dell'obbligo. La SEM lo sostiene nell'attuazione e può in particolare mettergli a disposizione i locali necessari.

51. Nel suo [rapporto del 25 maggio 2016](#), basato sullo [studio del CSDU relativo all'accesso alla giustizia in caso di discriminazione](#), il Governo è giunto alla conclusione che il diritto in vigore e la giurisprudenza offrono una protezione sufficiente contro la discriminazione e che gli strumenti giuridici disponibili consentono alle vittime di difendersi. Inoltre ha deciso di attuare alcune raccomandazioni nel quadro di lavori legislativi (cfr. più avanti). Il divieto di discriminazione è ancorato nella Cost. e leggi come la LPar e la LDis o disposizioni quali l'articolo 261<sup>bis</sup> CP agiscono direttamente contro certi tipi di discriminazione. Altre disposizioni generali consentono di garantire la protezione contro atti discriminatori nel diritto privato (art. 27 CC e 28 CC). Secondo il CSDU, non è opportuno emanare una legge generale contro la discriminazione, in quanto le relative problematiche sono molto eterogenee. Una tale legge potrebbe anche rimettere in discussione i passi già compiuti e indebolire il monitoraggio, la consulenza e il sostegno in quest'ambito. Il CSDU constata lacune nei procedimenti giudiziari. Lo scarso numero di azioni legali potrebbe indicare che le vittime non conoscono (abbastanza) gli strumenti giuridici disponibili o che, a causa di ostacoli procedurali, la loro efficacia è relativa. Il Governo intende valutare se sia possibile ridurre le spese giudiziarie in ambito civile e ricorda che la Confederazione e i Cantoni hanno il compito di informare sulle offerte di protezione e consulenza destinate alle vittime di discriminazione. Lo studio del CSDU segnala importanti carenze nella tutela delle persone LGBTI contro la discriminazione (cfr. più avanti).

52. Un [intervento parlamentare](#) per sollecitare l'elaborazione di un piano d'azione contro la discriminazione e attuare le misure proposte nello studio summenzionato è stato respinto dal CN nel 2017.

## **Stato civile**

### **Eccezione al principio di denuncia dei reati relativi al soggiorno di stranieri con figli**

53. L'autorità dello stato civile denuncia alle autorità cantonali di perseguimento penale i reati constatati nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare relativi agli articoli 115–122 LStrI, e sottopone loro i documenti per i quali vi è il fondato sospetto che siano stati contraffatti o impiegati illecitamente. Le autorità cantonali competenti adottano senza indugio le misure di protezione necessarie. Le [direttive «Misure di lotta contro i matrimoni e le unioni domestiche registrate forzati»](#) precisano che non è necessario denunciare i casi di soggiorno illegale constatati nell'ambito della documentazione della nascita o del riconoscimento del figlio, anche se la legge impone alle autorità dello stato civile sia di documentare la nascita del figlio sia di denunciare il soggiorno illegale dei dichiaranti. Siccome questi due obblighi entrano in conflitto, occorre procedere a una ponderazione degli interessi in gioco. La Svizzera ritiene che l'obbligo di documentazione debba prevalere su quello di denunciare il soggiorno illegale: la Cost. (art. 7, 14, 37, 38 e 122), la CRC e altri strumenti internazionali impongono infatti di documentare le nascite rapidamente e senza eccezione. Una denuncia ostacolerebbe gravemente la documentazione e potrebbe indurre le persone in questione a rinunciare alle cure necessarie al momento del parto, mettendo così in pericolo la salute della madre e del figlio.

### **Cambiamento di sesso e di prenome; introduzione di una terza categoria di genere**

54. Attualmente in Parlamento è dibattuto un progetto di revisione del CC, volto a consentire alle persone transessuali o che presentano una variante dello sviluppo sessuale di far modificare l'iscrizione del loro sesso e del loro prenome nel registro dello stato civile senza complicazioni burocratiche mediante una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile<sup>7</sup>. Il progetto in questione, che autorizza anche i minori capaci di discernimento a

<sup>7</sup> <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/gesetzgebung/geschlechteranderung.html>.

depositare una dichiarazione in tal senso con il consenso del proprio rappresentante legale, non mette in questione la struttura binaria del sesso e non introduce una terza categoria di genere. La possibilità di farlo sarà comunque esaminata nel quadro di un rapporto in adempimento di due interventi parlamentari<sup>8</sup>.

### **Diritto penale**

55. Nel suo rapporto citato in precedenza sulla situazione in materia di protezione contro la discriminazione, in particolare per quanto concerne le persone LGBTI, il Governo è giunto alla conclusione che il diritto penale offre una protezione sufficiente. Nel 2018 il Parlamento ha approvato l'estensione della norma penale contro la discriminazione (art. 261<sup>bis</sup> CP) agli atti fondati sull'orientamento sessuale, senza tuttavia aggiungere il criterio dell'identità di genere, considerato troppo vago. Il Popolo svizzero ha accettato questa nuova disposizione, entrata in vigore il 1° luglio 2020. Da allora, se motivati dall'orientamento sessuale delle vittime, l'incitamento pubblico all'odio o alla discriminazione, la propaganda volta a discreditarle o calunniare sistematicamente, qualsiasi atto pubblico di denigrazione o discriminazione lesivo della dignità umana nonché il rifiuto di un servizio destinato al pubblico costituiscono fattispecie punibili.

### **Fanciulli con disabilità**

56. Si veda il punto 20a.

57. L'UFPD promuove un'attività di sensibilizzazione e di informazione per tutte le persone disabili, compresi i minori. Il rapporto del Governo sulla politica in favore delle persone disabili del 2018 mira in particolare a garantire la loro piena e autonoma partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale. Confederazione e Cantoni hanno lanciato il programma «Vita autodeterminata», incentrato su cinque ambiti d'intervento: libera scelta del luogo di domicilio; autodeterminazione nella scelta della struttura diurna; servizi di sostegno più flessibili e maggiormente attenti alle esigenze individuali; accessibilità dei servizi e delle infrastrutture; partecipazione alle decisioni di autorità e istituzioni.

### **Cultura**

58. La politica culturale della Confederazione è tesa in particolare a favorire l'accesso e la partecipazione alla vita culturale indipendentemente dalla condizione socioeconomica, dal livello di formazione o da altri fattori. Un'attenzione particolare è rivolta alle misure volte a eliminare gli ostacoli all'accesso alla vita culturale, soprattutto per i giovani, i disabili e le persone con un passato migratorio. I provvedimenti indirizzati a bambini e ragazzi sono finanziati principalmente dai Comuni, dai Cantoni e dalle istituzioni private. L'UFC finanzia progetti nazionali che favoriscono l'accesso dei giovani alla vita culturale, tra cui festival teatrali, progetti legati alla creazione cinematografica, formazioni musicali e concorsi musicali per talenti emergenti. Tra queste proposte, alcune si rivolgono in maniera specifica alle ragazze, ai giovani con un passato migratorio o ai minori con disabilità.

59. Per quanto concerne la minoranza nazionale degli Jenisch e dei Sinti, si constata che le prolungate assenze scolastiche possono sfociare in lacune conoscitive, che la quota degli allievi che non terminano la scuola dell'obbligo è maggiore che tra i sedentari e che la maggior parte dei suoi membri non intraprende una formazione del livello secondario II. Tali questioni sono state trattate nel [Piano d'azione della Confederazione per Jenisch, Sinti e Rom](#). Siccome l'istruzione obbligatoria compete ai Cantoni, la Confederazione dispone di un margine di manovra limitato in quest'ambito. Essa agevola comunque i contatti tra i Cantoni e i Comuni interessati e può, su richiesta, cofinanziare progetti pilota. Ai minori che conducono una vita nomade, la Città di Berna garantisce un accompagnamento intensivo mediante laboratori specializzati durante la stagione invernale, e tramite computer portatili e assistenza online nel periodo itinerante. Altri Cantoni, tra cui in particolare quello di Friburgo, hanno mostrato interesse per questa strategia. Per venire incontro alle reiterate richieste di Jenisch, Sinti e Rom di dare maggiore visibilità alla loro storia e cultura nelle scuole, la Confederazione sostiene progetti di elaborazione di materiali didattici per i vari livelli scolastici. Essi sono già disponibili per il livello secondario II, mentre per le scuole elementari è in corso un progetto promosso dall'[organizzazione mantello degli Jenisch e dei Sinti](#), dai rappresentanti dei Rom e da esperti di pedagogia.

---

<sup>8</sup> Postulati [17.4121](#) e [17.4185](#).

## Interesse superiore del fanciullo

### Risposta al punto 11

60. In Svizzera, il «Kindeswohl/bien de l'enfant/bene del figlio» ha acquisito il rango di diritto costituzionale nel 2000 con l'entrata in vigore della nuova Cost., che sancisce il diritto dei fanciulli e degli adolescenti a una particolare protezione della loro integrità e del loro sviluppo (art. 11 Cost.). Tale nozione è utilizzata in diversi atti normativi, in particolare relativi al diritto di famiglia e alla protezione dei minori. Il Governo deplora la diatriba sorta attorno a questa formulazione, da cui si potrebbe erroneamente dedurre che le espressioni «bene del figlio» e «interesse superiore del fanciullo» non abbiano lo stesso significato<sup>9</sup>. In Svizzera il «bene del figlio» equivale materialmente all'«interesse superiore» di cui all'articolo 3 CRC. Nella versione tedesca della CRC, «interesse superiore del fanciullo» è stato tradotto con «Kindeswohl». Secondo l'OG n. 14 del Comitato, l'interesse superiore del fanciullo riveste un triplice significato: si tratta di un diritto soggettivo, di una regola procedurale e di un principio giuridico. Questi principi sono pienamente applicati in Svizzera. Il bene del minore/figlio è stato un obiettivo prioritario di tutte le revisioni recenti in materia di diritto di famiglia e di protezione dei minori ([aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia](#); [obbligo di segnalazione se il bene di un minore è in pericolo](#); [diritto in materia di adozione](#); [mantenimento del figlio](#); [autorità parentale](#); [collocamento extrafamiliare di minori](#)). Inoltre, il TF rinvia regolarmente al principio dell'articolo 3 CRC e dell'articolo 11 Cost. in virtù del quale l'interesse del minore deve essere considerato in maniera prioritaria in tutte le decisioni che lo riguardano (DTF 143 I 21 consid. 5.5.2; DTF 142 III 612 consid. 4.2). Nell'ordinamento giuridico svizzero non è dunque necessario sostituire l'espressione «bene del figlio» con quella di «interesse superiore del fanciullo». Le differenze terminologiche rivestono un'importanza secondaria rispetto alla garanzia dei diritti sanciti dalla CRC. Il bene del minore/figlio deve rappresentare il filo conduttore di ogni decisione che lo riguarda, tenendo conto del caso specifico e del singolo individuo.

61. Sin dall'inizio della procedura d'asilo, i MNA alloggiati nei centri federali hanno a disposizione un rappresentante legale che difende i loro interessi e funge anche da persona di fiducia. Dopo l'assegnazione del MNA a un Cantone, la responsabilità per il suo accompagnamento passa all'autorità cantonale in coordinamento con la SEM.

62. Si veda il punto 7 (assistenza giudiziaria/giuridica).

## Rispetto dell'opinione del fanciullo

### **Postulato 14.3382 Bilancio sull'attuazione in Svizzera del diritto a essere sentiti di cui all'articolo 12 CRC**

63. Nel quadro dei lavori per dare seguito al postulato, il Governo ha incaricato il CSDU di esaminare, in collaborazione con i Cantoni, l'attuazione del diritto in esame e di individuare le buone pratiche e i punti deboli negli ambiti seguenti: salute, educazione, giustizia (diritto di famiglia e DPMin) e protezione dei minori. Il CSDU ha proceduto a una raccolta di dati presso autorità cantonali e parlamenti cantonali dei giovani e mediante contatti con esperti dei diversi ambiti dell'indagine, della CDOS, della CFG nonché delle ONG della RSDB. L'indagine è stata condotta in nove Cantoni (VD, FR, BE, AG, SZ, TI, ZH, BS e SG) presso i dipartimenti preposti alla salute, all'educazione, alla giustizia e agli affari sociali. Lo studio del CSDU del 2020 è giunto alla conclusione che la portata giuridica dell'articolo 12 CRC è chiara: si tratta di una norma direttamente applicabile. Nella pratica, però, il contenuto dei diritti conferiti dall'articolo 12 non è ancora stato esaminato in tutte le sue implicazioni. L'articolo non si limita infatti al diritto del fanciullo di essere ascoltato nelle procedure che lo concernono, ma include anche diverse forme di partecipazione del minore, tra cui il diritto all'informazione, alla presenza, alla libera formazione ed espressione delle sue opinioni e alla loro presa in considerazione nonché il diritto a un rappresentante. Ritenendo necessaria l'elaborazione di strategie a livello federale e cantonale per far capire meglio la portata dell'articolo 12, il CSDU ha formulato 28 raccomandazioni destinate principalmente ai Cantoni, ma anche alla Confederazione. Nel suo [rapporto del 2 settembre 2020](#), il Governo ha riconosciuto che esiste un potenziale di miglioramento, soprattutto a livello di informazione e sensibilizzazione. Nella misura del possibile, continuerà dunque a sostenere le iniziative cantonali in questi ambiti. Considerate le critiche del CSDU in merito alla regolamentazione del ricovero a scopo assistenziale di fanciulli e giovani, il Governo ha incaricato il DFGP di effettuare una valutazione al riguardo.

<sup>9</sup> <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefft?AffairId=20193184>.

### **Postulato 13.4304 Rafforzare la Sessione dei giovani**

64. Come emerge dal suo rapporto del maggio del 2017, il Governo considera la Sessione dei giovani un appuntamento annuale importante sotto il profilo dell'educazione e della partecipazione politica dei giovani. Proprio grazie alle sue regole relativamente flessibili, finora i giovani hanno potuto sviluppare costantemente questo evento e attuare rapidamente idee concrete. La formula attuale (trasmissione di petizioni al Parlamento) funziona in maniera soddisfacente e pertanto non appare opportuno introdurre strumenti più vincolanti.

### **Partecipazione politica**

65. La Confederazione sostiene finanziariamente la Sessione dei giovani, la conferenza dei bambini organizzata nello stesso periodo e altri progetti e organizzazioni di partecipazione politica (art. 7 e 10 LPAG).

## Risposta al punto 12a

66. Praticamente tutti i Cantoni dichiarano che, sul proprio territorio, il diritto di essere sentiti è generalmente garantito.

### **Diritto privato**

67. Negli ultimi anni il diritto e la percezione sociale del minore, ormai riconosciuto come un soggetto indipendente detentore di diritti, si sono notevolmente evoluti. Le recenti modifiche legislative nell'ambito della procedura civile e della protezione dei minori riflettono questo cambiamento. Il nuovo CPC prevede norme procedurali speciali per i figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia e stabilisce il loro diritto di essere personalmente e appropriatamente sentiti e di essere rappresentati (art. 298–299 CPC). Il nuovo diritto in materia di protezione degli adulti e dei minori contiene disposizioni simili (art. 314a e 314a<sup>bis</sup> CC). L'APMA provvede affinché il minore accudito presso una famiglia affiliante o in istituto partecipi, in modo adeguato alla sua età, a tutte le decisioni determinanti per la sua vita (art. 1a cpv. 2 lett. c OAMin). Secondo la giurisprudenza del TF, i bambini possono essere sentiti dall'età di sei anni compiuti. La revisione del diritto in materia di adozione prevede che il bambino debba essere sentito prima dell'adozione anche se non è ancora capace di discernimento e non è ancora tenuto ad acconsentire formalmente all'adozione (art. 268a<sup>bis</sup> e 265 CC).

### **Diritto penale**

68. Il diritto dei minori di essere sentiti deriva dall'articolo 29 capoverso 2 Cost. e dall'articolo 3 capoverso 2 lettera c CPP. Le autorità penali devono rispettare la dignità e il diritto di essere sentiti delle persone coinvolte in tutte le fasi del procedimento. I minori la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato sono considerati vittime e non parte lesa. Alle vittime spettano particolari diritti (segnatamente, art. 117 CPP). Per le vittime minorenni (ossia che al momento dell'interrogatorio o del confronto non avevano ancora compiuto i 18 anni), l'articolo 154 CPP prevede le misure seguenti:

- interrogatorio da svolgersi il più presto possibile e, in linea di principio, al massimo due interrogatori nel corso dell'intero procedimento;
- confronto con l'imputato solo su espressa richiesta del minore, tranne nel caso in cui il diritto dell'imputato di essere sentito non possa essere garantito altrimenti;
- interrogatori effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista;
- registrazione degli interrogatori su supporto audiovisivo qualora non si proceda a un confronto.

In tutti gli atti procedurali la vittima minorenne può farsi accompagnare, oltre che dal suo patrocinatore, da una persona di fiducia (art. 152 cpv. 2 CPP). L'autorità può escludere dal procedimento la persona di fiducia che potrebbe esercitare un influsso determinante sul minorenne (art. 154 cpv. 3 CPP). Misure speciali di protezione sono previste per le vittime di reati contro l'integrità sessuale, le quali possono esigere che siano interrogate da una persona del loro stesso sesso e che anche l'autorità giudicante sia composta di almeno una persona del loro stesso sesso (art. 153 cpv. 1 e 335 cpv. 4 CPP).

### **Asilo**

69. La situazione dei minori capaci di discernimento viene valutata caso per caso quando questi sono accompagnati dai genitori. La persona di fiducia del MNA deve disporre di conoscenze del diritto in materia di asilo, del diritto concernente la procedura Dublino e dei diritti dei fanciulli nonché di esperienza di lavoro con minorenni. Essa sostiene il MNA nella procedura d'asilo e adempie segnatamente i compiti seguenti: consulenza prima delle interrogazioni e durante le stesse; sostegno nell'indicazione e acquisizione di mezzi di prova; assistenza in particolare nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie (art. 7 cpv. 3 OAsi).

## Risposta al punto 12b

70. Tutti i Cantoni riconoscono ai minori il diritto di esprimere liberamente la loro opinione, anche se taluni ritengono che potrebbero essere promossi ulteriori sforzi in tal senso. Si veda il punto 12a.

## Risposta al punto 12c

71. Secondo 14 Cantoni, i professionisti attivi negli ambiti giuridico e sociale nonché in altri settori sono sufficientemente formati per garantire una partecipazione effettiva dei minori.

72. Nel summenzionato rapporto del 2 settembre 2020, il Governo auspica che vengano promossi scambi interdisciplinari sulla partecipazione dei minori in materia di salute, in collaborazione con i Cantoni.

73. Le persone incaricate dell'audizione di richiedenti l'asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età (art. 7 cpv. 5 OAsi). Per i collaboratori del settore dell'asilo, la SEM organizza due moduli di formazione obbligatori relativi alle specificità da considerare nel trattamento di una domanda d'asilo depositata da un minore, ad esempio per quanto riguarda l'assistenza, l'alloggio, le procedure Dublino e d'asilo, le tecniche da utilizzare nelle interrogazioni e l'interesse superiore del fanciullo. In modo mirato vengono anche organizzate formazioni proposte da partner esterni.

74. La misura 2b del pacchetto di misure previsto dal già citato rapporto del Governo del 19 dicembre 2018 mira a sensibilizzare le figure professionali che lavorano con/per i minori affinché coinvolgano maggiormente questi ultimi, mentre la misura 3 intende attribuire maggiore peso alla partecipazione dei minori in occasione della concessione di aiuti finanziari secondo la LPAG.

75. La Confederazione sostiene finanziariamente progetti di formazione per i professionisti attivi nel contesto scolastico e in quello extrascolastico (art. 18–21 LPAG).

76. In qualità di autorità competente in materia di formazione professionale, la SEFRI ha realizzato un'analisi dei profili professionali (in particolare delle professioni in cui le persone lavorano insieme ai minori) da cui emerge che la questione è implicitamente affrontata in tutti gli ambiti. Affinché essa venga esplicitamente presa in considerazione, la SEFRI richiamerà l'attenzione su questi punti nell'ambito della revisione delle prescrizioni sulla formazione. Le organizzazioni del mondo del lavoro sono tuttavia libere di determinare il contenuto delle proprie formazioni.

77. Per poter condurre campi e corsi G+M, i futuri monitori devono seguire tre moduli di formazione in modo da acquisire le competenze necessarie in campo musicale e pedagogico. Solo i monitori che hanno ottenuto il riconoscimento G+M possono ricevere sovvenzioni federali per campi e corsi. Per mantenere tale riconoscimento occorre seguire almeno due moduli di formazione continua ogni tre anni.

## C. Libertà e diritti civili (art. 7, 8 e 13–17)

### Cittadinanza

#### Risposta al punto 13a

78. Sebbene non abbia ratificato la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia, la Svizzera prevede la possibilità per i minori apolidi di acquisire la cittadinanza svizzera. Questi ultimi possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se dimostrano un soggiorno complessivo di cinque anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda (art. 23 LCit). Il richiedente deve avere meno di 18 anni e il suo statuto di apolide deve essere riconosciuto dalla Svizzera o da uno Stato firmatario della Convenzione sullo statuto degli apolidi. Viene privato della sua cittadinanza e non ha più possibilità di recuperarla. Il fatto che un minore non disponga di un documento d'identità del proprio Paese d'origine non basta per considerarlo un apolide: occorre pure accertarsi che nessuno Stato lo consideri un proprio cittadino. Soltanto i minori che soggiornano in Svizzera conformemente alle disposizioni legali in materia di stranieri possono beneficiare della naturalizzazione agevolata. Il richiedente deve essersi integrato con successo e non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera. La naturalizzazione agevolata compete esclusivamente alla Confederazione, il che garantisce procedure e decisioni uniformi in materia.

## Risposta al punto 13b

79. In Svizzera la maternità sostitutiva è vietata (art. 119 cpv. 2 lett. d Cost.). I rapporti di filiazione costituiti mediante un contratto privato di maternità surrogata sono riconosciuti in Svizzera esclusivamente entro i limiti dell'ordine pubblico (DTF 141 III 312 e 328). Dal punto di vista giuridico, in linea di principio le persone residenti in Svizzera che ricorrono a una madre surrogata all'estero non sono considerate in Svizzera quali genitori del bambino, sebbene di regola figurino come tali nell'atto di nascita straniero. Se il padre intenzionale è anche il padre genetico del bambino, può riconoscerlo dopo che la paternità di un eventuale marito della madre surrogata è stata annullata. Sua moglie potrà a quel punto adottare il bambino. Dal 2018 anche il partner dello stesso sesso o la compagna non sposata del padre genetico possono adottare il bambino.

80. È cittadino svizzero dalla nascita il figlio di genitori uniti in matrimonio dei quali almeno uno è cittadino svizzero e il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre. Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre prima del raggiungimento della maggiore età (riconoscimento volontario di paternità, sentenza di paternità o, in seguito, di adozione), il minore straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquisisce la cittadinanza svizzera come se l'acquisizione della cittadinanza fosse avvenuta con la nascita (art. 1 cpv. 2 LCit). Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 2006 può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 LCit e ha stretti vincoli con la Svizzera (art. 51 cpv. 2 LCit). Qualora al minore non possa essere attribuita alcuna cittadinanza, ad esempio perché è impossibile determinare un rapporto di filiazione, gli verrà attribuita la cittadinanza svizzera in base all'articolo 3 LCit (cittadinanza del trovato). Infine, il figlio nato all'estero da almeno un genitore svizzero deve annunciarsi a un'autorità svizzera entro il compimento dei 25 anni (art. 7 LCit).

## Diritto di conoscere i propri genitori e di essere allevati da essi, diritto all'identità

### Risposta al punto 14a

81. In Svizzera ognuno ha accesso ai suoi dati genetici. I figli adottivi, nati grazie alla PAM e trovati, anche in uno sportello per neonati, dispongono in linea di principio di un diritto assoluto di ottenere informazioni sulle proprie origini.

#### **Figli adottati**

82. Il diritto del figlio adottato di conoscere le proprie origini deriva dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.). La revisione del diritto in materia di adozione, entrata in vigore nel 2018, ha introdotto innovazioni in quest'ambito. I genitori adottivi sono tenuti a informare l'adottato circa la sua adozione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. L'adottato *minorenne* ha il diritto di essere informato sui suoi genitori biologici, purché le informazioni non permettano di identificarli; ha il diritto di ottenere informazioni atte a identificarli soltanto se dimostra un interesse degno di protezione. L'adottato diventato *maggiorenne* può in ogni tempo chiedere che gli siano rese note l'identità dei suoi genitori biologici e altre informazioni su di essi, indipendentemente dal fatto che questi ultimi acconsentano o meno a un contatto personale; può inoltre chiedere che gli siano fornite informazioni sui discendenti diretti dei suoi genitori biologici, se questi sono maggiorenni e vi hanno acconsentito. La richiesta di informazioni deve essere presentata al servizio cantonale preposto all'informazione, specializzato nella ricerca delle origini, che comunica la domanda d'informazione alle persone oggetto di tale domanda e, se necessario, richiede il loro consenso a essere contattate dal richiedente. L'autorità in questione può anche affidare tali compiti a un servizio specializzato nella ricerca di persone. Se le persone oggetto della domanda d'informazione rifiutano di stabilire un contatto personale, l'autorità cantonale o il servizio incaricato delle ricerche ne informa il richiedente. I Cantoni designano un ufficio incaricato di consigliare, su loro richiesta, i genitori biologici, i loro discendenti diretti o l'adottato. Privilegiando sistematicamente gli interessi dell'adottato rispetto a quelli dei genitori biologici in caso di conflitti, la legge preclude una ponderazione degli interessi caso per caso. Le disposizioni rivedute concernenti il segreto dell'adozione e la comunicazione di informazioni sui genitori biologici e sui loro discendenti valgono anche per le adozioni pronunciate prima dell'entrata in vigore delle nuove norme e per le procedure in corso in quel momento.

83. I servizi di ricerca e di consulenza sostengono gli adottati anche nell'ambito delle adozioni internazionali, ma in questo caso i risultati dipendono soprattutto dalla collaborazione delle autorità dei Paesi d'origine. I servizi cantionali preposti all'informazione possono aiutare gli interessati ad accedere ai documenti in possesso delle

autorità svizzere e a formulare una domanda di assistenza al Paese d'origine (tramite le autorità centrali designate dagli Stati parti alla pertinente Convenzione dell'Aia). Le autorità svizzere non hanno tuttavia la possibilità di influenzare le relative procedure nei Paesi d'origine, che dipendono dalla legislazione e dalle risorse disponibili in loco.

84. In adempimento di un [postulato](#), l'11 dicembre 2020 il Governo ha pubblicato un rapporto che fa luce sulle allegazioni di adozioni illegali di bambini provenienti dallo Sri Lanka negli anni 1980, analizza il quadro normativo attuale relativo alle procedure internazionali di adozione ed esamina gli sforzi profusi e i mezzi a disposizione per sostenere i diretti interessati nella ricerca delle loro origini.

### **Figli concepiti tramite PAM**

85. Il diritto del figlio concepito tramite PAM di conoscere le proprie origini è espressamente previsto dall'articolo 119 capoverso 2 lettera g Cost., che dirime un conflitto tra l'interesse del donatore di sperma a mantenere l'anonimato e l'interesse del figlio a conoscere l'identità del donatore. Chi prende in consegna o usa spermatozoi donati (vale a dire le istituzioni che ricevono la donazione di spermatozoi e i medici che la usano nel loro trattamento) deve documentare in modo attendibile l'identità del donatore e della donna che riceve gli spermatozoi donati. Immediatamente dopo la nascita, il medico deve in particolare trasmettere questi dati all'UFSC, che li conserverà per 80 anni (art. 25–26 LPAM). Dal compimento dei 18 anni, il figlio può chiedere all'UFSC i dati seguenti relativi al donatore: cognome, nome, caratteristiche fisiche, data e luogo di nascita, luogo di domicilio, nazionalità, professione e formazione (art. 27 LPAM). Se può far valere un interesse degno di protezione (p. es. motivi di salute), il figlio può ottenere i dati relativi al donatore anche prima di compiere i 18 anni. In questo caso, l'interesse degno di protezione del figlio va ponderato rispetto agli altri interessi in gioco, in particolare quelli del donatore e della sua famiglia. Il figlio che desidera informazioni in merito al donatore di sperma deve inoltrare una domanda all'UFSC. Se le condizioni legali sono adempiute, l'UFSC deve ricercare l'indirizzo del donatore; le autorità federali, cantonali e comunali sono tenute a prestare assistenza all'UFSC se esso ne fa richiesta. L'UFSC informa quindi il donatore di sperma in merito al fatto che le sue generalità sono comunicate al figlio e gli impartisce un termine adeguato per dichiarare se è disposto a incontrare il figlio (art. 21 segg. OMP). Nel suo rapporto sull'adozione dell'articolo costituzionale sulla PAM, la commissione di esperti ha affermato che rivelare al figlio la nascita mediante PAM eterologa rientra tra i compiti basilari e le responsabilità personali dei genitori legittimi, scartando così l'ipotesi che il figlio venga informato sulle proprie origini da un terzo (medico, ufficio dello stato civile) e quella che vengano fornite indicazioni al riguardo nei registri dello stato civile.

86. Il figlio nato da una maternità sostitutiva avvenuta all'estero ha il diritto di conoscere le proprie origini. La CRC impone agli Stati parti di tutelare i diritti dei minori che sottostanno alla loro giurisdizione. Essi devono pertanto documentare la filiazione dei minori per garantire il loro diritto di conoscerla. Attestare il fatto che l'ascendenza genetica o biologica da parte materna sia sconosciuta fa parte di quest'obbligo. Se il minore interessato desidera informazioni sulla propria filiazione, un'indicazione relativa alla donazione di ovuli o a una madre surrogata anonima, deve risultare dal registro, se le autorità ne sono a conoscenza. Quando risultano divergenti, i legami di filiazione biologici sono iscritti nel registro dello stato civile come dati complementari ai legami di filiazione giuridici (DTF 141 III 312 e III 328 consid. 8.1). La Svizzera partecipa al gruppo di esperti del Progetto filiazione/maternità sostitutiva della HCCH.

### **Sportelli per neonati**

87. Anche i bambini lasciati a uno sportello per neonati dovrebbero avere il diritto di ottenere informazioni sulle proprie origini. In questi casi, però, tale diritto non può essere garantito. Per questo motivo numerosi ospedali, basandosi in parte su disposizioni cantonali, offrono la possibilità del parto confidenziale, che da un lato garantisce il trattamento confidenziale dei dati della madre da parte dell'ospedale e dell'ufficio dello stato civile, e dall'altro permette al minore dato in adozione di far valere in futuro il suo diritto di conoscere la propria ascendenza, in quanto il rapporto di filiazione legale con la madre biologica è stato documentato nel registro prima dell'iscrizione del rapporto di filiazione legale con la madre adottiva<sup>10</sup>. In Svizzera esistono sei sportelli per neonati<sup>11</sup>, tutti situati all'interno di ospedali. Quando trovano un bambino, questi ultimi sono tenuti a informare l'autorità competente. L'APMA nomina un tutore e annuncia il caso all'ufficio dello stato civile, il quale documenta la nascita, il luogo, l'ora e le circostanze del ritrovamento come pure il sesso, l'età presunta ed eventuali segni distintivi (art. 20 cpv. 3

<sup>10</sup> [Migliorare il sostegno alle madri in difficoltà e alle famiglie vulnerabili](#), rapporto del Governo del 12.10.2016.

<sup>11</sup> Einsiedeln (SZ), Basilea, Berna, Davos (GR), Bellinzona (TI), Olten (SO).

OSC). Queste misure facilitano la ricerca dei genitori biologici. In seguito si procede all'affidamento del bambino e viene avviata la procedura di adozione. I genitori biologici possono chiedere la restituzione del bambino entro un anno. Sul proprio [sito Internet](#), l'ASMB ricorda espressamente ai genitori biologici che il loro figlio ha il diritto di conoscere le proprie origini e li esorta a fornire informazioni sui motivi che li hanno spinti a lasciarlo a un tale sportello.

### Risposta al punto 14b

88. In seguito alla revisione del diritto in materia di adozione, l'adottato *minorenne* può ottenere informazioni sui suoi genitori biologici purché le informazioni non permettano di identificarli, come dati relativi alla salute, all'età dei genitori biologici o al numero di fratelli e sorelle. Per ottenere informazioni sulla loro identità, tuttavia, come in passato deve dimostrare un interesse degno di protezione (art. 268c cpv. 2 CC). Questa soluzione consente di tenere conto delle esigenze fondamentali dei figli di essere informati, salvaguardando nel contempo il processo di integrazione nella famiglia adottiva.

### Risposta al punto 14c

89. La protezione della vita e dell'integrità fisica costituisce un bene superiore al diritto di conoscere la propria ascendenza. Non è pertanto previsto un divieto generalizzato degli sportelli per neonati. Considerando che i genitori che ricorrono a uno sportello per neonati intendono certamente perseguire il bene del bambino e agiscono così perché in estrema difficoltà, la CDOS ritiene che la soppressione di tale servizio potrebbe portare a un aumento degli infanticidi e degli abbandoni di neonati e ottenere quindi effetti opposti a quelli auspicati dal Comitato. Solo uno dei Cantoni summenzionati adotta misure volte alla chiusura degli sportelli in questione.

## **D. Violenza nei confronti dei fanciulli (art. 19, 24 par. 3, 28 par. 2, 34, 37 lett. a e 39)**

### **Diritto del fanciullo di essere protetto da qualsiasi forma di violenza**

#### Risposta al punto 15a

90. I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità (art. 11 cpv. 1 Cost.). Dal 1978 il CC non prevede più un «diritto di correzione» dei genitori e dal 2014 le nuove regole sull'autorità parentale sanciscono espressamente il principio secondo il quale essa è volta a garantire il bene del figlio (art. 296 cpv. 1 CC); l'obbligo di educare è parte integrante di tale autorità. I genitori dirigono l'educazione del figlio in considerazione del suo bene (art. 301 cpv. 1 CC) e devono promuoverne e proteggerne lo sviluppo fisico, intellettuale e morale (art. 302 cpv. 1 CC). È indubbio che il ricorso sistematico alla violenza come metodo educativo possa recare pregiudizio al bene del figlio. La violenza può anche costituire un motivo di privazione dell'autorità parentale, se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano insufficienti (art. 311 cpv. 1 CC).

91. Le nuove disposizioni del CC sul diritto e sull'obbligo di avvisare l'APMA, in vigore dal 2019, rafforzano la protezione dei minori dai maltrattamenti<sup>12</sup>, conferendo a chiunque, inclusi le persone tenute al segreto professionale, il *diritto* di segnalare all'APMA che l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare minacciata. Le persone regolarmente in contatto con minori nell'esercizio della loro attività professionale e non vincolate al segreto professionale hanno l'*obbligo* di avvisare l'APMA. Il diritto o l'obbligo di avviso sussiste indipendentemente dal fatto che lo specialista sia informato della situazione di pericolo dall'autore, dai genitori, da terzi o dal minore stesso. Occorre tenere in considerazione anche gli interessi degli altri minori (p. es. fratelli, sorelle o compagni di scuola) che vanno protetti dalle medesime minacce. L'APMA può ordinare le misure necessarie per evitare che i minori interessati subiscano danni. La legge offre un ventaglio di misure graduali per la protezione dei minori che vanno fino alla privazione dell'autorità parentale come ultima ratio.

92. I minori sono protetti anche dal CP. Chi commette vie di fatto è perseguito d'ufficio se ha agito reiteratamente contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva avere cura (art. 126 cpv. 2 lett. a CP). Il Governo ritiene che, con questa disposizione e l'articolo 123 CP (lesioni semplici), la Svizzera adempia i requisiti della CRC in materia di protezione dei fanciulli da qualsiasi forma di violenza, e reputa inoltre

---

<sup>12</sup> <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/meldepflicht.html>.

che introdurre una fattispecie di reato specifica non sarebbe né opportuno né sensato poiché, oltre a essere in contraddizione con i principi del CP, causerebbe doppioni e problemi di delimitazione con i reati esistenti.

93. Anche un sistema ben sviluppato di aiuti all'infanzia e alla gioventù riveste una grande importanza ai fini della prevenzione e della lotta contro la violenza. Il Governo sostiene gli attori competenti a livello cantonale nello sviluppo dei loro sistemi in quest'ambito. Ad esempio, la Confederazione sostiene finanziariamente programmi cantonali di aiuto all'infanzia e alla gioventù (art. 26 LPAG). I Cantoni mettono a disposizione diversi servizi di aiuto e sostegno ai genitori: terapie di coppia e individuale, consulenze per giovani e famiglie, servizi di istruzione precoce di natura pedagogico-terapeutica, di psicologia scolastica, di logopedia e corsi per genitori confrontati a problemi educativi o a situazioni di crisi. Vi sono anche organizzazioni private che prestano consulenza ai genitori per telefono o e-mail. Diversi Cantoni organizzano programmi ludici e di apprendimento rivolti alle famiglie a rischio, al fine di migliorare le prospettive di queste ultime, e in particolare dei bambini. I Cantoni hanno migliorato i loro piani di prevenzione e intervento, in particolare potenziando la formazione e la sensibilizzazione degli specialisti e dei professionisti che lavorano con i minori. Esistono poi formazioni continue per infermieri, aiuto infermieri e puericultrici a contatto con lattanti e bambini che, alla stregua di pediatri e medici di famiglia, assumono un ruolo importante nella prevenzione delle violenze.

94. In risposta a diversi interventi parlamentari<sup>13</sup>, il Governo ha ribadito a più riprese che non è necessario introdurre nel CC un divieto esplicito delle punizioni corporali. Il Parlamento condivide questo punto di vista e giudica sufficienti le leggi esistenti. Nel suo parere in risposta alla [mozione 19.4632](#), il Governo ha confermato la sua posizione. Fondandosi sul documento della CFG in materia («Il diritto dei minori a un'educazione senza violenza»), si è tuttavia dichiarato disposto a esaminare, nel quadro di un rapporto, come adempiere al meglio le richieste avanzate nella mozione. Pertanto è stato depositato il [postulato 20.3185](#), che chiede l'elaborazione del suddetto rapporto; il Governo ha proposto di accogliere il postulato.

## Risposta al punto 15b

95. Le polizie cantonali rilevano i reati denunciati nella SCP in modo dettagliato e nel rispetto di regole di conteggio, modalità di codifica, principi di registrazione e valutazione uniformi. La SCPM informa sulla quantità, sulla struttura e sull'evoluzione delle condanne pronunciate e offre informazioni circa i soggetti condannati, i reati, le sanzioni e la recidiva. Lo studio [Optimus 3](#) ha completato la SCP nel 2018 con dati sull'entità dei maltrattamenti nei confronti dei bambini.

96. Con il sostegno dell'UFU, l'UST sta svolgendo un'indagine quinquennale (2019–2024) relativa agli omicidi censiti nella SCP per raccogliere informazioni sulle condizioni di vita delle vittime e degli autori nonché sulle circostanze, sui moventi e sulle ragioni degli omicidi e, in tal modo, agevolare il lavoro di prevenzione. La pubblicazione dei relativi risultati è prevista nel 2025.

97. In collaborazione con l'UFU, l'UST sta inoltre elaborando un piano dettagliato in vista di un'indagine esaustiva sulla frequenza della violenza contro le donne e della violenza domestica, che fornirebbe pure informazioni sui bambini esposti a tali violenze.

## Risposta al punto 15c

98. Una valutazione della prevalenza degli episodi di violenza nei confronti dei minori dovrebbe tenere conto sia dei casi registrati (statistiche ufficiali) sia di quelli non censiti (zona d'ombra), un'operazione per natura difficile, molto onerosa e di dubbia attendibilità. Poiché i relativi costi sarebbero sproporzionati rispetto all'utilità delle nuove conoscenze acquisite, il Governo reputa tale misura inappropriata<sup>14</sup>.

99. Grazie all'articolo 26 LPAG, diversi Cantoni hanno migliorato il proprio sistema per la protezione dell'infanzia e della gioventù sviluppando una strategia cantonale di prevenzione e intervento.

100. Attuato dai Cantoni di Berna e Friburgo e sostenuto in virtù dell'articolo 11 LPAG, il progetto «Ton histoire compte!» («La tua storia conta!») costituisce un esempio di buona pratica rivolta ai bambini che subiscono violenze domestiche.

---

<sup>13</sup> In particolare la [mozione 13.3156](#) e la [mozione 15.3639](#).

<sup>14</sup> [Interpellanza 18.4122](#).

101. Il programma Giovani e violenza 2011–2015, promosso congiuntamente da Confederazione, Cantoni e Comuni, ha consentito di elaborare diversi strumenti di prevenzione a beneficio degli specialisti del settore.

102. La Confederazione ha sostenuto l'elaborazione di una strategia per la protezione dei minori nelle [case per donne maltrattate](#) in tutta la Svizzera. Nel 2021 l'UFU elaborerà un'analisi della situazione e del fabbisogno di posti di accoglienza per le ragazze e giovani donne esposte alla violenza; nell'ambito dell'analisi saranno inoltre considerate le statistiche disponibili e formulate raccomandazioni per la Svizzera<sup>15</sup>.

## Risposta al punto 15d

103. Dal 2015 la PSC (servizio intercantonale specializzato nella prevenzione della criminalità e nella promozione della sicurezza) ha ripreso il ruolo di organo coordinatore.

104. Per quanto riguarda le [misure 4 e 5](#) del pacchetto di misure previsto dal rapporto del Governo del 19 dicembre 2018, un gruppo di lavoro interdisciplinare, dopo un'analisi del bisogno basata su studi esistenti, propone di riprendere e adeguare al contesto svizzero una guida elaborata in Germania<sup>16</sup> per rafforzare il diritto dei minori di essere sentiti nei procedimenti che li riguardano e migliorare il coordinamento tra le autorità coinvolte.

105. Una [valutazione](#) della LAV e delle norme del CPP relative alla protezione e ai diritti delle vittime ha evidenziato che la revisione della LAV e delle suddette disposizioni del CPP ha dato buoni risultati e che la loro applicazione funziona bene, ma nel contempo ha pure individuato diversi miglioramenti possibili e formulato raccomandazioni all'attenzione della Confederazione e dei Cantoni. Alla luce di queste premesse, una revisione della LAV non è stata considerata urgente. Le raccomandazioni in merito alla procedura penale sono state invece analizzate nel quadro della revisione del CPP, discussa in Parlamento, volta a rafforzare la posizione delle vittime di reati<sup>17</sup>. Per quanto concerne l'aiuto ai *minori* vittime di reati, gli autori della valutazione non hanno formulato raccomandazioni relative alla LAV, anche se la sua applicazione potrebbe essere migliorata. Riguardo alla consulenza e alla presa a carico di questi minori, essi hanno suggerito lo studio di soluzioni per intensificare la collaborazione tra i servizi di consulenza, le APMA e le autorità di perseguimento penale. Le iniziative seguenti sono legate a tale raccomandazione.

106. Diverse modifiche del diritto civile e penale<sup>18</sup>, in vigore dal 1° luglio 2020, migliorano la protezione delle vittime di violenza domestica e stalking. Esse prevedono in particolare che il giudice comunichi le decisioni giudiziarie relative alla protezione contro la violenza del diritto civile (art. 28b CC) alle APMA competenti, al servizio cantonale competente in caso di crisi nonché ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione della decisione. Nel suo [rapporto in adempimento del postulato 13.3441](#), il Governo affronta la questione del coordinamento fra le autorità coinvolte, tra cui le APMA.

107. Il [rapporto del Governo in adempimento del postulato 12.3206](#) e lo studio dettagliato su cui esso si basa si focalizzano sul rilevamento precoce della violenza domestica su bambini e giovani e includono spiegazioni su altre misure di rilevamento precoce.

Si veda il punto 15a (diritto e obbligo di avvisare l'APMA).

108. Dal 2019 il [sito della CDOS per l'aiuto alle vittime](#) include una sezione specifica rivolta ai bambini e ai giovani.

109. Infine, la [guida per stabilire l'importo della riparazione morale secondo la LAV](#), rivista nel 2019, ha introdotto diversi miglioramenti per le vittime: sono stati infatti aumentati i margini degli importi per la riparazione morale di vittime lese nella loro integrità sessuale e, per la prima volta, sono stati fissati margini per le lesioni all'integrità psichica.

---

<sup>15</sup> [Postulato 19.4064](#).

<sup>16</sup> *Frankfurter Leitfaden zur Prüfung und Gestaltung von Umgang für Kinder, die häusliche Gewalt durch den umgangsberechtigten Elternteil erlebt haben*.

<sup>17</sup> <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/gesetzgebung/aenderungstpo.html>.

<sup>18</sup> <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/gesetzgebung/gewaltschutz.html>.

## Pratiche pregiudizievoli

### Risposta al punto 16a

110. A causa dell'immigrazione, la Svizzera è sempre più confrontata con il problema delle MGF. In base alle stime, il numero delle donne e bambine interessate o minacciate da queste pratiche è cresciuto da circa 15 000 nel 2013 a circa 22 000 nel 2017 (non sono disponibili dati precisi e disaggregati al riguardo).

111. Tra il 2003 e il 2015 sono state prese diverse misure per combattere il fenomeno. Per consolidarle a lungo termine e renderle più incisive, la Confederazione ha sostenuto la costituzione della [Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili](#) e ne ha finanziato le attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e consulenza con un contributo annuo di 300 000 franchi tra il 2016 e il 2021. Tra i compiti della Rete figura la creazione di consultori regionali per la protezione, la consulenza e l'assistenza delle donne e bambine interessate o minacciate dalle MGF. Il rapporto del Governo del 25 novembre 2020 in adempimento del [postulato 18.3551](#) offre una panoramica delle misure di prevenzione e consulenza esistenti e segnala i provvedimenti necessari per il futuro.

112. Chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro funzione naturale o li danneggia in altro modo, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere (art. 124 CP).

### Risposta al punto 16b

113. Su mandato del Governo, la CNE si è occupata delle varie questioni legate alle persone intersessuali e ha pubblicato un parere contenente diverse raccomandazioni al riguardo. La Confederazione ha attuato o sta attuando la maggior parte delle raccomandazioni della CNE che la concernono.

114. In merito ai trattamenti medici o chirurgici, il Governo ritiene che la prassi attuale rispetti i diritti delle persone intersessuali. Operazioni effettuate precocemente o inutili sono contrarie al diritto all'incolumità. Qualora sia possibile, prima di eseguire trattamenti irreversibili si deve attendere che il bambino sia sufficientemente maturo per decidere da solo. Secondo gli specialisti, l'interesse superiore del minore deve prevalere sugli interventi e sui trattamenti medici.

115. Sotto il profilo legale, i diritti generali dei pazienti valgono anche per i bambini intersessuali, i quali hanno diritto a cure e trattamenti medici prestati a regola d'arte e conformemente allo stato attuale della medicina, diritto all'informazione e al consenso nonché diritto alla protezione dei loro dati personali. Secondo la presa di posizione della CCE del 2016, in Svizzera l'assistenza delle famiglie interessate è migliorata e le raccomandazioni della CNE e gli standard internazionali vengono rispettati nella misura del possibile. In linea di massima, oggi i genitori confrontati a questa situazione complessa possono sin dalla nascita avvalersi della consulenza e del sostegno di un gruppo interdisciplinare. Tutte le decisioni concernenti trattamenti e interventi devono essere orientate al bene del bambino e prese nell'ottica di uno *shared decision making*.

116. Il sistema di protezione sociale si fa carico in maniera adeguata dei trattamenti necessari. Secondo il diritto delle assicurazioni sociali, si tratta di un'IC, ossia di una «malattia presente a nascita avvenuta». Le relative prestazioni sono coperte dall'AI fino al compimento dei 20 anni dell'assicurato, e in seguito dall'AOMS.

117. Un intervento chirurgico volto ad attribuire un determinato sesso a un bambino incapace di discernimento costituisce in linea di principio una lesione personale illecita qualora non sia indispensabile per preservare la vita o la salute del bambino in questione (art. 122 secondo comma CP). Il reato è imputabile al medico in caso di intervento senza il consenso dei rappresentanti legali, oppure a questi ultimi se essi hanno validamente acconsentito a un intervento non necessario.

118. Si veda il punto 10 (progetto concernente il cambiamento di sesso nel registro dello stato civile).

119. Secondo i dati dell'UFSP, ogni anno in Svizzera nascono circa 40 bambini per i quali non si può dire con certezza se siano femmine o maschi. Per altri, invece, questa ambiguità insorge soltanto durante il successivo sviluppo sessuale.

120. Secondo l'ospedale pediatrico di Basilea, a livello svizzero questi casi sono generalmente seguiti da gruppi interdisciplinari. Ad oggi, le indicazioni operatorie sono molto restrittive. I dati relativi ai bambini intersessuali sono censiti nel *European Disorder of Sex Development Registry*. I pazienti hanno il diritto di consultare la propria cartella clinica in qualsiasi momento. A livello nazionale si svolgono regolarmente incontri tra tutti gli specialisti coinvolti nel trattamento di bambini con varianti dello sviluppo sessuale, di regola attivi negli ospedali pediatrici.

121. Le indicazioni fornite dai Cantoni confermano il quadro appena delineato. Quando si verificano, vengono ad ogni modo accertati da centri universitari od ospedali pediatrici specializzati e trattati da gruppi interdisciplinari, evitando interventi medico-chirurgici inutili; inoltre, sia i bambini che i genitori beneficiano di un accompagnamento e di un'assistenza intensivi.

122. Si veda il punto 23d (provvedimenti dell'AI).

## Risposta al punto 16c

123. Il programma federale di lotta ai matrimoni forzati 2013–2017 ha contribuito notevolmente alla sensibilizzazione e alla messa in rete a livello regionale e nazionale. Il Governo prosegue i suoi sforzi in quest'ambito sostenendo un servizio specializzato in materia per il periodo 2018–2021. Mediante questo impegno, la SEM intende garantire che le vittime di matrimoni forzati e/o precoci e le persone a loro vicine possano beneficiare di aiuti sotto forma di consulenza e sostegno. Nel quadro della trasmissione delle conoscenze vengono inoltre attuate misure di prevenzione e sensibilizzazione.

124. La legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati prevede provvedimenti preventivi e sanzioni civili, amministrative e penali. Essa stabilisce che la celebrazione del matrimonio in Svizzera è regolata esclusivamente dal diritto svizzero. In questo modo, i matrimoni con minorenni non possono più avvenire in Svizzera e, in caso di matrimoni contratti all'estero, il coinvolgimento di minorenni è causa di nullità senza la necessità di dimostrare che vi sia stata costrizione (art. 105 n. 6 CC). Tali disposizioni sono concretizzate dall'OSC e dalle [direttive dell'UFSC «Misure di lotta contro i matrimoni e le unioni domestiche registrate forzati»](#).

125. Nel [suo rapporto in adempimento del postulato 16.3897](#), che valuta le disposizioni del CC sui matrimoni forzati e precoci, il Governo ha constatato che occorre adottare misure in materia di matrimoni con minorenni. A tale scopo auspica in particolare che vi sia più tempo per far annullare un matrimonio. Un progetto di modifica del CC sarà posto in consultazione nel 2021.

## **E. Ambiente familiare e protezione sostitutiva (art. 5, 9–11, 18 par. 1–2, 20, 21, 25 e 27 par. 4)**

### **Ambiente familiare**

#### Risposta al punto 17

126. Il programma d'incentivazione avviato nel 2003 in base alla LACust è stato prolungato fino al 31 gennaio 2023. Dalla sua introduzione, la Confederazione ha sostenuto con 400 milioni di franchi la creazione di 64 150 posti di custodia (37 250 in strutture di custodia collettiva diurna e 26 900 in strutture di custodia parascolastiche). Nel luglio del 2018 sono stati istituiti due nuovi tipi di aiuti finanziari: il sostegno ai Cantoni e Comuni che aumentano i sussidi per ridurre i costi di custodia a carico dei genitori e il sostegno per progetti volti ad adeguare maggiormente al bisogno dei genitori l'offerta di servizi per la custodia (p. es. progetti che predispongono un'offerta al di fuori degli orari di apertura usuali o per la custodia di bambini in età scolastica durante tutta la giornata, in collaborazione con la scuola). Per queste misure sono stati stanziati 100 milioni di franchi sull'arco di cinque anni, di cui l'85 per cento destinato a ridurre i costi di custodia a carico dei genitori. Finora per questa ultima componente sono state approvate le domande di tre Cantoni i quali, grazie al sostegno finanziario della Confederazione, potranno aumentare i sussidi a favore dei genitori di 54,4 milioni di franchi sull'arco di tre anni.

127. Nel 2019 il Parlamento ha approvato ulteriori misure a beneficio delle famiglie, tra cui l'aumento della deduzione massima delle spese per la cura dei figli da parte di terzi da 10 100 a 25 000 franchi per figlio all'anno nell'ambito dell'imposta federale diretta e l'introduzione di un congedo di paternità retribuito di due settimane. Il 27 settembre 2020 il Popolo ha respinto il primo oggetto (deduzioni fiscali), ma accettato il secondo (congedo di

paternità). Un congedo pagato di 14 settimane per i genitori di un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio e un congedo pagato per i lavoratori che assistono un familiare con problemi di salute (pari al massimo a tre giorni per evento e dieci giorni all'anno) entreranno in vigore nel 2021<sup>19</sup>.

128. Il Governo è favorevole a un congedo di adozione retribuito di due settimane e propone di estendere il congedo di maternità retribuito se il neonato rimane in ospedale per almeno tre settimane dopo il parto. Queste proposte sono attualmente al vaglio del Parlamento.

129. Nel 2019 il Governo ha adottato un progetto di riforma sull'imposizione dei coniugi e della famiglia. Il Parlamento lo ha rinviato al Governo con la richiesta di presentare modelli alternativi.

130. Dal 2014 l'autorità parentale congiunta è la regola: i genitori dirigono le cure e l'educazione del figlio e adottano le decisioni necessarie per promuoverne e proteggerne lo sviluppo fisico, intellettuale e morale (art. 301–302 CC). Secondo il legislatore, l'autorità parentale congiunta è la soluzione che garantisce meglio il bene del figlio, anche se i genitori non sono (più) sposati o conviventi. L'autorità parentale è affidata a un solo genitore soltanto se il bene del figlio lo richiede, su decisione del giudice in caso di divorzio o su decisione dell'APMA per i figli nati al di fuori del matrimonio.

131. L'autorità parentale congiunta non implica automaticamente che il figlio viva con ognuno dei genitori in custodia alternata per periodi più o meno equivalenti. Il legislatore ha adottato disposizioni volte a promuovere una partecipazione più equilibrata di entrambi i genitori nell'accudimento quotidiano dei figli dopo la separazione o il divorzio. Su richiesta di un genitore o del figlio, il giudice o l'APMA valuta l'introduzione di una custodia alternata in funzione del bene del figlio. Un rapporto del Governo fondato su uno studio dell'Università di Ginevra<sup>20</sup> mette in evidenza che, nei Paesi che incoraggiano la custodia alternata, quest'ultima è correlata alla promozione di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti tra i genitori e che alcuni Cantoni offrono un accompagnamento interdisciplinare ai genitori in procinto di separarsi. Il Governo è interessato a esaminare questi modelli. Il Governo è stato inoltre incaricato di valutare le prassi cantonali di mediazione e intervento in caso di conflitti all'interno di famiglie separate e di analizzare l'impatto di vari strumenti (p. es. visite accompagnate, consulenze obbligatorie, misure coercitive ecc.) sul conflitto genitoriale e sul bene del figlio<sup>21</sup>.

## Fanciulli privati dell'ambiente familiare

132. [Casadata](#) costituisce una piattaforma nazionale per la «gestione delle conoscenze» che sarà estesa a tutte le forme di collocamento. Attualmente raccoglie le informazioni fornite dalla Confederazione, dai Cantoni nonché da istituti, associazioni, scuole universitarie e università in merito ai collocamenti in istituti educativi e all'affidamento familiare. I dati censiti riguardano in particolare l'efficacia e la qualità dell'accudimento.

## Risposta al punto 18a

133. Il collocamento presso una famiglia o in un istituto è ordinato unicamente se misure meno drastiche non permettono di garantire la tutela del minore e se non esiste altro modo per evitare la sua messa in pericolo (principi di proporzionalità e di sussidiarietà).

134. Il collocamento di minori è soggetto ad autorizzazione e vigilanza; a tale scopo i Cantoni designano le autorità competenti e possono emanare disposizioni che vanno oltre l'OAMin.

135. Il bene del minore è il criterio preminente di giudizio nella decisione sulla concessione o la revoca di un'autorizzazione nonché nell'esercizio della vigilanza. L'APMA provvede affinché il minore accudito venga informato, in modo adeguato alla sua età, circa i propri diritti, in particolare procedurali, ottenga una persona di fiducia a cui possa rivolgersi in caso di domande o problemi e partecipi, in modo adeguato alla sua età, a tutte le decisioni determinanti per la sua vita (art. 1a OAMin). Il legame tra il minore e la famiglia affiliante è sorvegliato dall'autorità che ha deciso il collocamento; la vigilanza nei confronti di chi provvede all'accoglimento (famiglia o istituto) compete all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. L'autorità cantonale competente deve visitare la famiglia affiliante o l'istituto quando necessario, ma rispettivamente almeno una volta all'anno e almeno ogni due anni (art. 10 e 19 OAMin).

<sup>19</sup> [Legge federale del 20.12.2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lavorativa e assistenza ai familiari.](#)

<sup>20</sup> <https://www.bj.admin.ch/ejpd/it/home/attualita/news/2017/2017-12-08.html>.

<sup>21</sup> [Postulato 19.3503.](#)

136. In seguito al «caso Flaach», il Dipartimento della giustizia e dell'interno del Cantone di Zurigo ha emanato una direttiva in base alla quale in caso di collocamento vi è l'obbligo di valutare la nomina di una rappresentanza legale qualificata. Una decisione negativa deve essere motivata.

137. La CDOS e la COPMA stanno elaborando raccomandazioni relative al collocamento extrafamiliare rivolte ai Cantoni per definire standard minimi di qualità (cfr. punto 18c), ispirandosi in particolare a «Quality4children».

138. Il Governo ha commissionato al FNS il [PNR 76](#) per studiare le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 – anche su iniziativa privata – in una prospettiva più ampia. Due progetti di questo PNR riguardano il collocamento di minori: uno sul ruolo degli attori privati e degli enti pubblici nel collocamento di minori presso famiglie affilanti e l'altro sui rifugiati minori non accompagnati nel sistema di accudimento istituzionale. Ritenendo che gli ambiti tematici «Sottrazione di minori e adozioni in situazioni di coercizione» e «Collocamento presso famiglie affilanti» debbano essere maggiormente approfonditi, il FNS ha conferito [un mandato di ricerca](#) per ottenere un quadro d'insieme aggiornato sulle conoscenze empiriche in materia. Sulla base di questa analisi verranno eventualmente condotti ulteriori studi.

### Risposta al punto 18b

139. La Confederazione sovvenziona gli istituti educativi, definisce requisiti minimi uniformi per le strutture di accoglienza e promuove la pianificazione a livello svizzero. I criteri quantitativi e qualitativi stabiliti per la concessione di sussidi mirano ad appianare le differenze in quest'ambito dovute alla struttura federalista della Svizzera.

140. Le condizioni di riconoscimento si basano sull'ipotesi che determinate condizioni quadro dell'educazione istituzionale si riflettano positivamente sullo sviluppo dei minori e dei giovani adulti collocati e aumentino la probabilità di raggiungere gli obiettivi prefissati, come l'integrazione sociale e l'assenza di recidive. I requisiti in questione riguardano la struttura degli istituti (organizzazione, orari di apertura, intensità dell'assistenza, dotazione di personale, qualifiche dei collaboratori, gestione degli spazi e attrezzature) e il loro funzionamento (maniera di interpretare e adempiere il mandato pedagogico). Vengono anche presi in considerazione le risorse concrete, i processi e le competenze nell'attività quotidiana e nelle situazioni chiave nonché la collaborazione con altri attori dell'aiuto alla gioventù.

141. Benché non tutte le istituzioni beneficino di sovvenzioni federali, diversi Cantoni e la CDOS hanno ripreso tali criteri di qualità, che applicano anche per altre strutture. I criteri figurano su Casadata.

### Risposta al punto 18c

142. Le raccomandazioni della CDOS e della COPMA in merito ai collocamenti extrafamiliari, la cui pubblicazione è prevista all'inizio del 2021, esortano i Cantoni a garantire, durante tutte le fasi del collocamento (decisione, accoglimento, assistenza e conclusione del collocamento), un accompagnamento intensivo ai minori, alla famiglia affiliante e a quella di origine.

143. In Svizzera l'organizzazione dell'affidamento familiare varia a seconda dei Cantoni. Nella Svizzera romanda, i Cantoni dispongono di strutture statali centralizzate per il reclutamento, la formazione, la messa in rete e l'accompagnamento delle famiglie affilanti, mentre nella Svizzera tedesca sono molte diffuse le OCF. Si tratta di organizzazioni che offrono servizi nell'ambito del collocamento di minori, tra cui la ricerca di posti per gli affiliati, l'accompagnamento dei rapporti di affiliazione, il reclutamento, l'accompagnamento e la formazione continua delle famiglie affilanti e prestazioni per i minori collocati. Queste prestazioni sottostanno a un obbligo di notifica e alla vigilanza di un'autorità cantonale.

144. L'OAMin prevede che i Cantoni possano adottare provvedimenti per la formazione o la formazione continua e la consulenza di genitori affilanti. Per questo motivo la CDOS e la COPMA raccomandano ai Cantoni di subordinare l'autorizzazione ad accogliere un minore alla formazione di base dei genitori affilanti. Oltre agli aspetti giuridici e amministrativi, una tale formazione dovrebbe anche affrontare le sfide psicologiche e pedagogiche legate al collocamento in una famiglia affiliante. Si suggerisce inoltre di organizzare moduli specifici in base al gruppo target (p. es. bambini piccoli, giovani o genitori affilanti imparentati) e di offrire ai genitori affilanti, durante tutto l'arco del collocamento, corsi di formazione e formazione continua facoltativi e obbligatori,

interamente a carico dei Cantoni. Si sottolinea poi che la formazione continua è cruciale anche per una buona messa in rete. I corsi di formazione e formazione continua dovrebbero essere organizzati da organi pubblici, da OCF o da organizzazioni private specializzate.

145. Le raccomandazioni della CDOS e della COPMA invitano inoltre i Cantoni a mettere a disposizione delle famiglie affilianti servizi di consulenza gratuiti su misura, in maniera da aiutarle soprattutto quando devono fare i conti con situazioni inattese e complesse sotto il profilo sia educativo che emotivo. Questa offerta deve essere garantita da un organo pubblico, da un'OCF o da un'organizzazione privata specializzata. Almeno una volta all'anno è opportuno svolgere un colloquio obbligatorio di consulenza e un colloquio obbligatorio separato di supervisione con le famiglie affilianti. Nelle raccomandazioni si sottolinea che la supervisione e la consulenza non dovrebbero essere svolte dalla stessa persona. Infine si consiglia di fare il punto della situazione più volte all'anno con tutti gli attori coinvolti. Lo scopo di questi colloqui è di individuare tempestivamente eventuali difficoltà, dare stabilità al collocamento, esaminare la situazione attuale e pianificare il futuro. Particolare attenzione va prestata pure alla soddisfazione dei minori affiliati.

146. Le raccomandazioni della CDOS e della COPMA affrontano anche le questioni delle indennità per le famiglie affilianti. Esse sottolineano che un sistema di remunerazione congruo e trasparente costituisce un presupposto essenziale per trovare anche in futuro abbastanza famiglie affilianti qualificate. Pertanto si esortano i Cantoni a introdurre linee guida per compensare in misura adeguata le prestazioni dei genitori affilianti, che prevedano tra l'altro un indennizzo per il vitto e l'alloggio e una retribuzione per le prestazioni di assistenza, anche quando sono fornite da parenti stretti. Occorre inoltre mettere a disposizione modelli di contratti.

### Risposta al punto 18d

147. Per i bambini di età inferiore ai tre anni, le raccomandazioni della CDOS e della COPMA riprendono la raccomandazione del Comitato per i diritti del fanciullo, secondo cui il collocamento deve avvenire per quanto possibile in un contesto familiare. L'esperienza dimostra però che spesso i genitori preferiscono il collocamento in un istituto, una soluzione che li fa sentire meno minacciati nel proprio ruolo. Per contrastare questa sensazione, è quindi fondamentale l'accompagnamento sia dei genitori biologici che dei genitori affilianti. È pure cruciale garantire una buona collaborazione tra queste due famiglie e un sostegno in funzione del bisogno. È poi opportuno valutare la possibilità di un collocamento all'interno della famiglia in senso lato, che probabilmente offre maggiore stabilità e continuità al bambino, anche se esistono rischi quali la confusione dei ruoli. Il filo conduttore di ogni decisione di collocamento deve pertanto essere l'interesse superiore del minore, anche nel caso di un collocamento all'estero.

148. In determinate situazioni, ad esempio quando i rapporti con la famiglia d'origine sono difficili, il collocamento presso un istituto di un bambino di meno di tre anni può risultare opportuno, in quanto una struttura del genere è più attrezzata per far fronte ai comportamenti violenti o problematici di un genitore rispetto a una famiglia affiliante.

149. Per garantire l'interesse superiore del bambino, le autorità coinvolte devono disporre di un quadro esaustivo della sua situazione personale e dei suoi bisogni specifici. Fondamentale è che i minori collocati possano crescere in un ambiente protetto che favorisca il loro sviluppo personale e tuteli i loro diritti.

### Risposta al punto 18e

150. Le raccomandazioni della CDOS e della COPMA spiegano che nella fase conclusiva di un collocamento occorre agire in maniera scrupolosa e pianificata coinvolgendo tutte le parti in causa e fornendo sostegno e consulenza pure alla famiglia di origine.

## Adozione

151. L'attività del gruppo di lavoro è sfociata nell'elaborazione di [statistiche sulle adozioni internazionali](#), che rilevano il numero di bambini stranieri nati all'estero adottati da genitori adottivi domiciliati in Svizzera a partire dal 2006. Entro la fine del 2020, l'UFG pubblicherà una statistica su tutti i bambini giunti in Svizzera tra il 2008 e il 2018 nel contesto di un'adozione internazionale, disaggregata per anno, Cantone, Paese di origine ed età.

## Risposta al punto 19a

152. L'OAdoz disciplina la procedura di accoglienza di adottandi originari di Stati parti o non parti alla Convenzione dell'Aia. I servizi cantonali competenti in materia di migrazione e le rappresentanze svizzere all'estero beneficiano di un sostegno specializzato nel controllo dei dossier dei minori destinati all'adozione prima dell'entrata di questi ultimi in Svizzera. Il minore affiliato può ottenere un permesso di dimora se le condizioni di diritto civile per l'accoglimento di un affiliando straniero sono adempite (art. 33 OASA).

153. Per ratificare la Convenzione, la Svizzera ha adeguato la propria legislazione al fine di armonizzare le procedure di adozione internazionali e di conformarsi alle garanzie previste dalla Convenzione. Sono le stesse autorità che si occupano delle procedure di valutazione sociale e che certificano l'idoneità dei futuri genitori secondo criteri uniformi. L'autorizzazione ad accogliere un minore in vista dell'adozione a seguito di una proposta delle autorità del Paese di origine è rilasciata dall'autorità svizzera competente unicamente sulla base di un dossier completo sul minore e dei consensi necessari. Soltanto dopo il rilascio di questa autorizzazione, sarà possibile finalizzare la procedura nel Paese di origine e il minore potrà ottenere un visto per la Svizzera. Le misure di protezione previste successivamente al suo arrivo in Svizzera si applicano a tutte le adozioni, indipendentemente dal fatto che il Paese sia parte alla Convenzione o meno.

## Risposta al punto 19b

154. Le adozioni complete pronunciate conformemente alla Convenzione sono automaticamente riconosciute in Svizzera e non necessitano di un periodo di accoglienza di un anno. Negli altri casi, il periodo di accoglienza deve durare almeno un anno sia per le adozioni nazionali che per quelle internazionali. In occasione della revisione del diritto in materia di adozione, questa durata non è stata messa in discussione. Prevedere una fase di prova è conforme alla Convenzione. Il lasso di tempo di un anno tiene conto degli effetti estesi e del carattere irrevocabile dell'adozione completa. Esso consente di accertare se i futuri genitori siano realmente in grado di educare il bambino e se la relazione reciproca sia soddisfacente, e inoltre costituisce un elemento importante per valutare se l'adozione garantisca effettivamente al bene del minore. Durante questo periodo, il minore avrà lo stesso status di qualsiasi altro collocato presso una famiglia affiliante e sotto la tutela dello Stato.

155. Sotto il profilo del diritto migratorio, in virtù dell'articolo 48 LStrI il minore ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Qualora in seguito non venga adottato e perda la sua cittadinanza di origine (il che capita raramente), il minore può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se dimostra un soggiorno complessivo di cinque anni in Svizzera (art. 23 LCit). Tali regole si applicano anche ai nati da una maternità surrogata all'estero.

## F. Fanciulli con disabilità (art. 23)

### Risposta al punto 20a

156. I Cantoni provvedono affinché i fanciulli disabili possano beneficiare di una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche e promuovono la loro integrazione nelle scuole regolari mediante forme di scolarizzazione adeguate, nel limite del possibile e per il loro bene (art. 20 LDis). Tutti i Cantoni sono tenuti a definire, nel quadro di una procedura regolamentata, misure rafforzate di pedagogia speciale.

157. L'[accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale](#) prevede standard di qualità e una terminologia comuni nonché, per garantire la parità di trattamento, una procedura di valutazione standardizzata per determinare le esigenze individuali degli allievi con bisogni educativi particolari.

158. In diversi Cantoni, la legge stabilisce che l'integrazione dei minori disabili nella scuola regolare ha la priorità sull'insegnamento in istituti speciali.

159. A determinate condizioni, i minori con problemi di salute hanno diritto a un contributo per l'assistenza dell'AI, che consente ai genitori di assumere un assistente, il quale sostiene i genitori e il minore nella vita quotidiana con l'obiettivo di promuovere l'autonomia, l'autodeterminazione e l'integrazione sociale e scolastica di quest'ultimo. L'attuazione e gli effetti del contributo per l'assistenza sono stati esaminati in maniera approfondita nella [Valutazione sul contributo per l'assistenza 2012-2019](#), di cui un capitolo è dedicato ai beneficiari minorenni. In più, anche i minorenni possono beneficiare degli AGI per compensare gli oneri

supplementari derivanti dalla grande invalidità in vari ambiti della vita (p. es. alimentazione, igiene, mobilità). L'AGI per i minorenni che necessitano inoltre di un'assistenza intensiva è aumentato di un SCI. Il SCI e l'AGI vengono versati ai responsabili dell'educazione dei minori disabili. Fino all'età di 20 anni sussiste inoltre un diritto ai provvedimenti sanitari dell'AI destinati all'inserimento nella vita professionale (integrazione professionale) e alla cura delle IC. Si veda il punto 26b (provvedimenti dell'AI).

### Risposta al punto 20b

160. I servizi educativi itineranti gratuiti per bambini piccoli disabili, che esistono in tutti i Cantoni, aiutano la loro integrazione negli asili nido e assicurano la transizione nelle strutture scolastiche (scuola regolare o speciale). A questo proposito si può pure citare il progetto [KITAplus](#), promosso in alcuni Comuni e Cantoni. I bambini piccoli disabili possono inoltre accedere a misure di logopedia e di psicomotricità che proseguono anche nel periodo della scuola dell'obbligo. L'accordo intercantonale sulla pedagogia speciale e le [leggi e i piani cantonali](#) in materia disciplinano le misure di pedagogia speciale per gli allievi disabili (0–20 anni)<sup>22</sup>. Due misure per la formazione professionale inclusiva sono promosse congiuntamente dai Cantoni e dalla Confederazione: il [Case Management Formazione professionale](#) e le [misure per la compensazione degli svantaggi](#).

### Risposta al punto 20c

161. Il metodo del «packing» non è più rimborsato dalle assicurazioni sociali: esso non rientra infatti tra le prestazioni coperte dall'AOMS né tra i provvedimenti sanitari assunti dall'AI<sup>23</sup>.

162. Il packing potrebbe riunire gli elementi costitutivi della coazione (art. 181 CP).

### Risposta al punto 20d

163. Il contributo per l'assistenza come pure l'AGI e il SCI dell'AI contribuiscono a far sì che i minori con problemi di salute possano essere adeguatamente assistiti a casa propria e non debbano trasferirsi in un istituto o in un altro alloggio in un contesto istituzionale. Tutti i Cantoni dispongono di misure di pedagogia speciale. Cinque centri specializzati propongono terapie intensive per la cura dell'autismo durante la prima infanzia.

164. Si veda il punto 17 (familiari assistenti).

## **G.     Disabilità, salute di base e benessere (art. 6, 18 par. 3, 24, 26, 27 par. 1–3 e 33)**

### **Salute e servizi sanitari**

#### Risposta al punto 21a

165. L'AOMS garantisce l'accesso alle cure pediatriche a ogni minore sul territorio svizzero. I Cantoni più grandi dispongono di ospedali pediatrici specializzati a cui, tramite l'AOMS, possono accedere anche i minori di altri Cantoni.

#### Risposta al punto 21b

166. I provvedimenti sanitari dell'AI sono interamente assunti fino al compimento dei 20 anni. Le altre prestazioni sono coperte dall'AOMS; la partecipazione ai costi a carico del minore ammonta al 10 per cento fino a 350 franchi all'anno.

#### Risposta al punto 21c

167. La fondazione [Promozione Salute Svizzera](#) promuove un'alimentazione sana e l'attività fisica di bambini e adolescenti in collaborazione con i Cantoni.

---

<sup>22</sup> <https://integrationundschule.ch/it/>.

<sup>23</sup> Numero marginale 405.1 della [Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'assicurazione invalidità](#).

168. Il programma [G+S](#), che costituisce il principale strumento della Confederazione per promuovere lo sport, mira a sostenere attività sportive adatte a bambini e ragazzi tra i 5 e i 20 anni. Oltre a consentire loro di vivere lo sport in modo globale e di assumersi determinate responsabilità, esso incoraggia il loro sviluppo sotto il profilo pedagogico, sociale e della salute. Ogni anno circa 600 000 giovani partecipano a 80 000 corsi e campi in più di 70 discipline. La Confederazione investe circa 100 milioni di franchi all'anno in G+S, che gestisce prioritariamente con i Cantoni. Sul piano comunale, tale sostegno si traduce nella gestione, nell'esercizio o nel sovvenzionamento di attività o manifestazioni sportive e nella messa a disposizione di spazi pubblici, aree di svago e infrastrutture. G+S prevede misure specifiche per promuovere l'attività sportiva dei giovani con un passato migratorio o disabili (sussidi o aiuti ai monitori per gestire la diversità).

169. La Confederazione sostiene un programma di intervento precoce per le famiglie con bambini in sovrappeso («Una famiglia forte»), volto alla formazione e alla messa in rete degli specialisti della prima infanzia, che propone un modello di assistenza interprofessionale alle famiglie e ai bambini interessati.

170. Diversi Cantoni propongono corsi o campi settimanali per bambini in sovrappeso per promuovere l'attività fisica e la pratica di uno sport adatto e informarli su un'alimentazione equilibrata (programma HIPFIT).

171. Non ci sono regolamentazioni nel settore del marketing alimentare; le iniziative in questo campo sono volontarie.

## Allattamento

### Risposta al punto 22a

172. La Strategia nutrizionale svizzera include raccomandazioni per il periodo della gravidanza e dell'allattamento nonché per i lattanti e i bambini in tenera età. Al fine di sensibilizzare al riguardo i genitori e le persone responsabili, sono in corso iniziative promosse in collaborazione con ONG attive nel campo della salute, Cantoni e addetti ai lavori.

173. Poiché l'allattamento al seno offre vantaggi notevoli in termini di igiene alimentare, resistenza immunitaria e legame affettivo madre-figlio, occorre adottare tutte le misure necessarie per consentire alle lavoratrici di allattare anche dopo il congedo di maternità. Queste ultime hanno diritto al tempo necessario all'allattamento (art. 35a LL), a un luogo adatto all'allattamento all'interno dell'impresa (art. 34 OLL 3) e alla retribuzione del tempo necessario per l'allattamento (art. 60 OLL 1).

### Risposta al punto 22b

174. La Confederazione sostiene finanziariamente Promozione allattamento al seno Svizzera, un centro di competenza nazionale indipendente che serve da piattaforma di informazione per i genitori e si impegna a creare le condizioni quadro ideali per l'allattamento al seno dal punto di vista giuridico e sociale.

175. L'ODerr impone ormai a fabbricanti e distributori limitazioni vincolanti alla pubblicità degli alimenti per lattanti; le autorità cantonali sono tenute a vigilare sul rispetto di tali restrizioni.

## Salute mentale

### Risposta al punto 23a

176. La Confederazione, i Cantoni e Promozione Salute Svizzera hanno adottato nel 2015 il rapporto sulla salute mentale in Svizzera (situazione attuale e aree d'intervento), che include misure per promuovere la salute mentale dei giovani, e nel 2016 il rapporto *La prevenzione del suicidio in Svizzera. Contesto, necessità di agire e piano d'azione*, che prevede misure per ridurre i tentativi di suicidio e i suicidi anche tra i giovani. In quest'ambito la Confederazione promuove l'ampliamento delle conoscenze scientifiche, la raccolta di dati e la messa in rete degli attori del settore. A tale scopo, l'UFSP investe circa 200 000 franchi all'anno, in particolare per accrescere le conoscenze circa le cure psichiatriche nella fase di transizione tra adolescenza ed età adulta, la prevenzione dei suicidi dopo un ricovero psichiatrico (anche tra i giovani), i tentativi di suicidio nell'ambito della medicina

d'urgenza (anche tra i giovani), i tentativi di suicidio tra gli adolescenti LGBT nonché i pensieri e i tentativi di suicidio in seno alla popolazione (anche tra i giovani).

177. Il piano d'azione summenzionato prevede dieci obiettivi: rafforzare le risorse personali e sociali; informare e sensibilizzare sulla suicidalità; offrire aiuti rapidi e facilmente accessibili; riconoscere per tempo la suicidalità e intervenire tempestivamente; assistere efficacemente le persone con tendenze suicide nel loro processo di guarigione; diminuire gli atti suicidari rendendo difficile l'accesso a metodi e mezzi letali; garantire sostegno a chi ha perso un proprio caro e ai professionisti toccati da un suicidio; incoraggiare i media ad affrontare il tema in modo rispettoso e favorire un uso responsabile di Internet e dei mezzi di comunicazione digitale a scopo preventivo; promuovere il monitoraggio e la ricerca; favorire la diffusione di buone pratiche dalla Svizzera e dall'estero.

178. L'UFAS contribuisce all'attuazione del piano d'azione promuovendo il rafforzamento delle competenze di base di bambini e giovani tramite la LPAG e sostenendo finanziariamente Pro Juventute (in particolare con il 147) o ciao.ch per la consulenza ai giovani in difficoltà oppure Stop Suicide.

### Risposta al punto 23b

179. Le raccomandazioni dello studio FOKUS sono state concretizzate con un corso di formazione per insegnanti proposto nelle alte scuole pedagogiche della Svizzera tedesca, che in quattro di esse (Basilea, Brugg, Lucerna e Zurigo) è stato anche inserito nel piano di studi. I Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Lucerna, Soletta e Zurigo contribuiscono al finanziamento di questi corsi. Altre alte scuole pedagogiche della Svizzera tedesca hanno deciso di non proporre questo corso, in quanto dispongono già di una formazione adeguata in materia. L'opportunità di creare un corso di formazione per gli insegnanti della Svizzera romanda o della Svizzera italiana dovrà essere esaminata di concerto con le relative alte scuole pedagogiche.

### Risposta al punto 23c

180. Nel quadro di un progetto di ricerca interdisciplinare, l'UFSP ha promosso la realizzazione di materiali informativi e informazioni specialistiche per sensibilizzare e ragguagliare i professionisti dell'assistenza sanitaria di base (medici di famiglia e pediatri) sul tema della salute mentale e aiutarli nel riconoscimento precoce e nella diagnosi di disturbi psichici<sup>24</sup>.

### Risposta al punto 23d

181. Fino all'età di 20 anni le persone hanno diritto a provvedimenti sanitari dell'AI (comprese le cure psichiatriche e psicologiche per disturbi psichici) finalizzati all'inserimento nella vita professionale (integrazione professionale) o necessari per la cura delle IC.

182. Tutti i Cantoni offrono cure psicologiche e psichiatriche ambulatoriali adattate ai bambini e ai giovani. I piccoli Cantoni rurali fanno capo alle strutture dei Cantoni più grandi; i grandi Cantoni urbani dispongono di regola di posti di terapia stazionaria che, grazie ad appositi accordi, sono aperti anche a bambini e adolescenti di altri Cantoni che ne sono privi.

183. Da uno [studio](#) del 2016 commissionato dall'UFSP emergono notevoli lacune nell'assistenza psichiatrica e psicoterapeutica di base di bambini e adolescenti. Di conseguenza, l'UFSP ha promosso due progetti in materia. Il primo consiste in uno studio, svolto nel quadro del programma di promozione «Interprofessionalità», che analizza l'intero percorso di assistenza psichiatrica con riferimento al contesto scolastico, a partire dal riconoscimento dei primi sintomi fino all'attuazione di una misura psichiatrico-psicoterapeutica. Il secondo progetto esamina invece l'offerta psichiatrica per la fase di transizione tra adolescenza ed età adulta. L'UFSP sta valutando l'adozione di ulteriori provvedimenti per rimediare a questa offerta insufficiente. Garantire la disponibilità di servizi e sufficienti posti di terapia compete tuttavia ai Cantoni.

184. Tutti i Cantoni dispongono di servizi di psicologia scolastica, che si prefiggono di salvaguardare o ristabilire la salute psicosociale dei bambini e di sostenere la scuola e i genitori nella loro missione educativa. Le prestazioni di questi servizi, fornite da psicologi specializzati, sono gratuite. I servizi di psicologia scolastica sono associati

---

<sup>24</sup> <https://www.zhaw.ch/it/gesundheit/forschung/gesundheitswissenschaften/projekte/take-care/>.

nella [Conferenza intercantonale dei direttori e delle direttrici dei servizi di psicologia scolastica in Svizzera](#), volta a promuovere la condivisione di informazioni e la collaborazione.

185. Tra le ulteriori offerte a livello cantonale, perlopiù a bassa soglia, figurano consultori per famiglie e giovani, servizi di consulenza pedagogica, di sostegno socio-pedagogico alle famiglie, di assistenza sociale scolastica e di aiuto alle vittime nonché gruppi per la tutela dei minori. Diversi Cantoni organizzano giornate o programmi per promuovere la salute mentale di bambini e adolescenti. I servizi 147 di Pro Juventute e 143 («Telefono amico») offrono una consulenza gratuita online e telefonica 24 ore su 24. Entrambe le fondazioni sono sostenute finanziariamente dalla Confederazione e dai Cantoni.

## Livello di vita

### Risposta al punto 24

186. Il Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà (di seguito «Programma nazionale contro la povertà») 2014–2018, rivolto agli organi decisionali e agli attori della prevenzione e della lotta contro la povertà, ha consentito di acquisire conoscenze scientifiche e di elaborare strumenti utili per la prassi destinati principalmente agli attori cantonali e comunali. Il Programma non ha affrontato questioni specifiche legate ai richiedenti l’asilo e ai rifugiati (la durata e le risorse limitate hanno imposto la scelta di temi prioritari). Tramite il tema delle pari opportunità educative dalla prima infanzia all’età adulta, è stato comunque affrontato l’aspetto della prevenzione tra i minori con un passato migratorio, in particolare nel quadro di progetti innovativi. L’attuazione delle raccomandazioni scaturite dal Programma spetta ora agli organi competenti. Benché il Programma e le relative strutture di collaborazione si siano dimostrati fruttuosi, permangono delle sfide in questo campo. La Confederazione prosegue il suo impegno per prevenire la povertà nel quadro della Piattaforma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà (di seguito «Piattaforma nazionale contro la povertà») 2019–2024, focalizzata su alcuni temi prioritari. Inoltre si prevede di introdurre un monitoraggio regolare della povertà per poter osservare meglio l’evoluzione del fenomeno e gli effetti delle misure adottate per prevenirlo e combatterlo.

187. I figli di rifugiati riconosciuti beneficiano dell’aiuto sociale nella stessa misura dei minori svizzeri. Lo stesso vale per i minori stranieri che soggiornano in Svizzera in virtù della LStrI. Anche i richiedenti l’asilo minorenni possono avvalersi di prestazioni d’aiuto sociale; secondo il diritto federale, però, questo sostegno deve essere di entità inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera (art. 82 cpv. 3 LAsi). Grazie all’aiuto sociale, si garantisce pertanto che tutti i minori con un passato migratorio siano al riparo dalla povertà.

## Impatto dei cambiamenti climatici sui diritti del fanciullo

### Risposta al punto 25a

188. La legge sul CO<sub>2</sub>, che prescrive il raggiungimento entro il 2020 di un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra in Svizzera di almeno il 20 per cento rispetto al 1990, prevede in particolare le misure seguenti<sup>25</sup>:

- La tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili fossili, che costituisce il principale strumento d’incentivazione, incoraggia a ridurre il consumo di combustibili fossili e a impiegare maggiormente agenti energetici senza emissioni o a bassa emissione di CO<sub>2</sub>.
- Lo scambio di quote di emissioni, che riguarda principalmente le imprese e i commercianti specializzati, consente di ridurre le emissioni là dove più conviene.
- Per il settore degli edifici, che causa circa un quarto delle emissioni di gas serra, si applicano le norme cantonali e il Programma Edifici.
- Dal 2020 le emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili nuove non devono superare 95 g/km, e quelle degli altri veicoli leggeri 147 g/km.
- Gli importatori di carburanti sono tenuti a compensare le loro emissioni di CO<sub>2</sub> e a rispettare le prescrizioni federali.
- Misure nell’ambito della formazione e della comunicazione rafforzano i provvedimenti legali e promuovono la protezione del clima su base volontaria.

<sup>25</sup> [Panoramica dell’attuale politica climatica svizzera.](#)

- Tramite il fondo per le tecnologie, la Confederazione promuove innovazioni volte a ridurre le emissioni di gas serra e il consumo di risorse naturali, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e ad aumentare l'efficienza energetica.
- La Confederazione può concludere accordi con i settori economici.

## Risposta al punto 25b

189. I bioeffluenti umani e il radon costituiscono i principali agenti inquinanti dell'aria all'interno delle scuole. Siccome aule mal ventilate e con una elevata concentrazione di questi agenti nuocciono al rendimento intellettuale e al benessere degli allievi nonché alla salute delle persone affette da allergie, è fondamentale un ricambio dell'aria adeguato. Nel quadro delle nuove costruzioni e dei risanamenti energetici si richiede la realizzazione di un involucro esterno praticamente a tenuta stagna e occorre rispettare le prescrizioni delle norme di costruzione in materia di ricambio dell'aria. L'UFSP ha lanciato una campagna di comunicazione per sostenere gli sforzi delle scuole e dei committenti edili per garantire un adeguato ricambio dell'aria. La legislazione sulla radioprotezione esige la misurazione sistematica della concentrazione di radon nelle scuole e un risanamento in caso di superamento del relativo livello di riferimento (300 Bq/m<sup>3</sup>).

190. Le norme sulla protezione dell'ambiente specificano i criteri di protezione della popolazione tenendo conto degli effetti sulla salute e sull'ambiente. La definizione dei requisiti di qualità dell'aria deve tenere in debita considerazione la sensibilità delle persone più vulnerabili e, in particolare, dei bambini. I valori limite d'immissione stabiliti dalla legislazione sulla protezione dell'aria corrispondono in gran parte alle raccomandazioni dell'OMS.

191. Dal 1990 sono stati condotti studi epidemiologici, tra cui uno [studio](#) di coorte con diverse migliaia di persone e uno studio specifico sui minori<sup>26</sup>. [Altre informazioni sull'inquinamento atmosferico e sui suoi effetti](#) e un [opuscolo](#) su questo tema si trovano sul sito Internet dell'UFAM. Notizie in tempo reale sulla qualità dell'aria sono disponibili in televisione, [online](#) e all'interno delle applicazioni airCheck e MeteoSvizzera (sezione «Salute»).

## Risposta al punto 25c

192. La Svizzera partecipa ai lavori degli organismi finanziari internazionali e, in materia di sostenibilità nel settore finanziario, si impegna a perseguire una politica nazionale e internazionale coerente, che prevede in particolare un dialogo intenso con il settore in questione. Nel marzo del 2020 la Svizzera ha aderito all'IPSF.

193. Nel giugno del 2020 il Governo ha adottato un rapporto sulla sostenibilità nel settore finanziario e le relative linee guida. Il rapporto esamina 13 misure sulla sostenibilità nel settore finanziario incentrate su aspetti ambientali, in parte discusse anche all'interno dell'UE. Le misure riguardano soprattutto la trasparenza, l'attività d'investimento, la formazione e il perfezionamento professionali così come i rischi. Approfondimenti sono previsti entro la fine del 2020<sup>27</sup>.

194. Il Parlamento ha sancito l'obiettivo di rendere i flussi finanziari compatibili con uno sviluppo a basso tenore di emissioni nell'articolo 1 della legge sul CO<sub>2</sub> totalmente rivista (la cui entrata in vigore è prevista l'1.1.2022). Inizialmente questo obiettivo verrà perseguito mediante misure volontarie del settore finanziario, i cui effetti sul clima saranno oggetto di valutazioni periodiche.

195. Nel 2017 l'UFAM e la SFI hanno lanciato un primo test pilota sulla compatibilità climatica dei portafogli finanziari, grazie al quale tutte le casse pensioni e assicurazioni hanno avuto l'opportunità di far esaminare gratuitamente, anonimamente e su base volontaria se i loro portafogli azionari e obbligazionari rispettino l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale al di sotto della soglia dei 2° C. L'ASIP e l'ASA hanno sostenuto questi test. Nel 2020 è stato messo a disposizione di assicurazioni, casse pensioni e, per la prima volta, gestori patrimoniali e banche un secondo test, che sarà esteso ai crediti globali e agli investimenti immobiliari svizzeri e che terrà conto di aspetti qualitativi quali l'impegno degli investitori nei rapporti con le imprese. I test saranno coordinati a livello internazionale nel quadro dell'iniziativa PACTA 2020<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> *Swiss Study Childhood Allergy and Respiratory Symptoms with Respect to Air Pollution and Climate*  
<https://medicalforum.ch/fr/article/doi/smf.2019.08346>.

<sup>27</sup> <https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-79606.html>.

<sup>28</sup> <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/clima-e-mercato-finanziario.html>.

## H. Educazione, tempo libero e attività culturali (art. 28–31)

### Assistenza ed educazione per la prima infanzia, educazione ai diritti umani

#### Risposta al punto 26a

196. In adempimento al [postulato 19.3417](#), il Governo sta elaborando una strategia per rafforzare il sostegno alla prima infanzia. In linea generale, tale sostegno consente di migliorare le opportunità di base dei bambini – in particolare di quelli in condizioni socioeconomiche svantaggiate – nella scuola elementare, di rafforzare la loro integrazione sociale e di individuare precocemente eventuali deficit, ad esempio nell’acquisizione del linguaggio. Già oggi in questo campo esistono molteplici offerte, sviluppate e finanziate in particolare da Cantoni e Comuni.

197. Il Programma nazionale contro la povertà 2014–2018 ha posto le basi per lo sviluppo di strategie cantonali e comunali in materia di sostegno alla prima infanzia volte a ridurre le disparità tra Cantoni e tra Comuni e ad agevolare la creazione di un’offerta completa, coerente, a bassa soglia, di alta qualità pedagogica, economicamente accessibile e attuata in collaborazione con i genitori. Nella dichiarazione congiunta di Confederazione, Cantoni e Comuni del 7 settembre 2018, i Cantoni e i Comuni si sono impegnati a mettere in atto le raccomandazioni formulate e a utilizzare gli strumenti messi a disposizione. Nel 2024 si procederà alla valutazione dei risultati a conclusione del mandato della Piattaforma nazionale contro la povertà 2019–2024.

198. Si veda il punto 17 (sussidi per ridurre i costi a carico dei genitori).

#### Risposta al punto 26b

199. Le misure per raggiungere l’obiettivo comune della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro di far sì che il 95 per cento dei giovani consegua un titolo del livello secondario II proseguono (Case Management Formazione professionale, mentorati, coaching ecc.). Esistono poi provvedimenti specifici rivolti ai giovani che beneficiano dell’aiuto sociale, a quelli con problemi di salute e ai giovani migranti giunti in Svizzera nella fase finale della loro formazione scolastica ([Agenda Integrazione Svizzera](#)).

200. Il Programma nazionale contro la povertà ha posto le basi per lo sviluppo di offerte in grado di agevolare la transizione tra scuola dell’obbligo e formazione professionale nell’ottica delle opportunità educative garantite nel tempo. Oltre a sostenere progetti sul campo (accompagnamento durante il percorso scolastico o nella fase di transizione verso la formazione professionale, misure per giovani che hanno interrotto la scuola o il tirocinio), il Programma ha formulato raccomandazioni (riconoscimento precoce dei giovani a rischio sin dalla scuola elementare) e ha favorito l’identificazione e la diffusione di buone pratiche, tra cui in particolare modelli cantonali fondati sul principio «meglio una borsa di studio che l’aiuto sociale» e sul principio dell’accompagnamento personalizzato a lungo termine, incentrato sulla formazione, di giovani beneficiari dell’aiuto sociale (sostegno ai genitori in condizioni socioeconomiche svantaggiate per accompagnare la scelta professionale dei propri figli). L’attuazione compete ai Cantoni (GE, p. es., ha esteso l’obbligo scolastico fino a 18 anni). Una priorità della Piattaforma nazionale contro la povertà è il sostegno agli adolescenti e ai giovani adulti in difficoltà nelle fasi di transizione dalla scuola alla formazione professionale e da quest’ultima al mercato del lavoro.

201. Alla fine della scuola dell’obbligo, i giovani con problemi di salute hanno diritto a provvedimenti professionali dell’AI, tra cui assumono particolare importanza l’orientamento professionale e la prima formazione professionale, per la quale l’AI si fa carico delle spese supplementari dovute alla disabilità a partire da 400 franchi. L’ultima revisione dell’AI intende rafforzare la collaborazione tra gli attori interessati durante il passaggio dalla scuola dell’obbligo alla formazione professionale e potenziare i provvedimenti d’integrazione professionale, in modo da offrire un sostegno su misura ai giovani con problemi di salute in procinto di entrare nel mondo del lavoro.

#### Risposta al punto 26c

202. I piani di studio (*Lehrplan 21* nella Svizzera tedesca, PER nella Svizzera francese, Piano di studio in TI) contengono riferimenti ai diritti umani e ai diritti dei minori. Il *Lehrplan 21* e il PER menzionano espressamente tali diritti, mentre nel Piano di studio, che lascia maggiore libertà agli insegnanti, essi figurano come quadro di riferimento.

203. Il programma quadro per l'insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base e quello per la maturità professionale includono l'argomento «diritti umani». Il piano quadro degli studi per le scuole di maturità non cita espressamente tali diritti, ma prevede comunque temi correlati.

204. La [fondazione éducation21](#), sovvenzionata dalla Confederazione, sostiene progetti di sensibilizzazione ai diritti umani e ai diritti dei minori in ambito scolastico, tra l'altro relativi al razzismo.

## Riposo, tempo libero e attività ricreative, culturali e artistiche

### Risposta al punto 27

205. Si veda il punto 21c (G+S).

206. Nel 2014 i minori di età compresa tra 6 e 16 anni svolgevano attività fisiche di intensità media o elevata per mediamente 79,3 minuti al giorno. La durata variava però notevolmente in base all'età: 122 minuti al giorno per i bambini di 6–7 anni e 45,5 minuti al giorno per gli adolescenti di 14–16 anni. La raccomandazione di almeno un'ora di attività quotidiana è osservata dal 54,7 per cento delle ragazze e dal 75,1 per cento dei ragazzi. Per quanto riguarda la mobilità, si registrano pochi cambiamenti nei comportamenti durante gli ultimi 20 anni: i bambini percorrono oltre la metà dei propri tragitti quotidiani a piedi, e il 10 per cento in bicicletta. La grande maggioranza si reca alla scuola elementare a piedi o in bicicletta. Gli adolescenti invece effettuano un terzo dei loro spostamenti a piedi e un quinto in bicicletta. La quota dei ciclisti all'interno di questo gruppo è fortemente diminuita dal 1994 in poi, registrando però una lieve ripresa nel 2015.

207. Nel quadro dei programmi d'azione cantonali, Promozione Salute Svizzera, sostenuta da Cantoni e assicuratori, promuove l'attuazione di misure che incoraggiano l'attività fisica e un'alimentazione equilibrata per bambini e adolescenti. Attualmente 22 Cantoni svolgono programmi di questo tipo. Le misure in questione, di tipo strutturale e comportamentale, coinvolgono tutte le principali persone di riferimento dei minori. Numerosi progetti si rivolgono ai minori migranti o ad altri gruppi vulnerabili. Le pari opportunità costituiscono un principio importante di questi programmi. La [rete hepa.ch](#), patrocinata dall'UFSP, dall'UFSP, dall'upi e da Promozione Salute Svizzera, riunisce organizzazioni, istituzioni e imprese che mirano a promuovere la salute mediante l'attività fisica e lo sport. Con Promozione Salute Svizzera, l'UFSP sostiene la Rete delle scuole<sup>21</sup>, la quale riunisce oltre 1900 scuole e si prodiga a favore di condizioni quadro favorevoli alla salute (compresa l'attività fisica) in ambito scolastico. Insieme ad altri uffici federali, l'UFSP si impegna a incoraggiare l'uso della bicicletta, nelle scuole e in progetti volti a incentivare l'attività fisica di bambini e giovani. Tra le ulteriori iniziative per favorire il movimento si può citare il progetto «Capriola», sostenuto congiuntamente dall'UFSP e da Promozione Salute Svizzera.

208. Per quanto concerne la partecipazione alla vita culturale, G+M ha consentito a oltre 41 000 giovani tra 6 e 20 anni di prendere parte a corsi e campi di musica diretti da monitori appositamente formati. Considerato il successo del programma e il suo sviluppo costante, un'attenzione particolare è rivolta all'accessibilità delle offerte per i bambini e i giovani di famiglie in condizioni socioeconomiche svantaggiate e/o che presentano esigenze specifiche. Dal 2019 gli organizzatori di campi e corsi G+M possono concedere una riduzione, finanziata in parte dall'UFC, sulle tasse di partecipazione dei bambini e giovani titolari della CartaCultura di Caritas. L'UFC finanzia di anno in anno progetti nazionali che favoriscono l'accesso dei giovani alla vita culturale, tra cui festival teatrali della gioventù, progetti legati alla creazione cinematografica, formazioni musicali e concorsi musicali per talenti emergenti. Alcuni progetti si rivolgono in maniera specifica alle ragazze, ai giovani con un passato migratorio o ai minori disabili. Tra le proposte sostenute finanziariamente dall'UFC figura ad esempio l'iniziativa privata «Lapurla», che intende sensibilizzare le istituzioni culturali e le strutture per la prima infanzia circa l'importanza di creare spazi per favorire la partecipazione culturale dei bambini di 0–4 anni.

209. La LPAG prevede un accesso non discriminatorio alle attività extrascolastiche. Negli ultimi anni hanno beneficiato di un sostegno finanziario progetti e organizzazioni che propongono attività rivolte a minori particolarmente vulnerabili, tra cui ad esempio la fondazione *Just for Smiles*, prima rete di attività per bambini e giovani, dedicata a tutti i tipi di disabilità, e l'associazione [NCBI Suisse](#), i cui progetti e laboratori trattano la situazione dei gruppi stigmatizzati al fine di ridurre i pregiudizi nei loro confronti.

210. Nel quadro del programma Giovani e media è stata realizzata una [guida](#) per promuovere le competenze medialità dei bambini e giovani.

211. Diversi Comuni svizzeri sono stati insigniti della distinzione dell'UNICEF «[Comune amico dei bambini](#)».

## **I. Misure di protezione speciali (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 lett. b–d e 38–40)**

### **Fanciulli richiedenti l'asilo, rifugiati o migranti**

#### **Risposta al punto 28a**

212. Nel quadro dell'accertamento dei fatti, è consentito ricorrere a metodi scientifici per determinare se l'età indicata dal richiedente l'asilo corrisponde all'età effettiva. In caso di dubbi sull'età dichiarata da un MNA, la SEM può disporre, ma solo come ultima ratio, una perizia medica, fondata sul metodo raccomandato dalla Comunità di lavoro per la diagnosi forense dell'età (*Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik*) della Società tedesca di medicina legale, che comprende un esame odontologico (età dentale), radiologico (età ossea) e fisionomico (costituzione corporea). Il richiedente l'asilo che si dichiara minorenne può opporsi del tutto o in parte a una tale perizia. I dati raccolti in occasione della medesima sono trattati in maniera confidenziale.

#### **Risposta al punto 28b**

213. Quando depositano una domanda d'asilo, i richiedenti l'asilo sono assegnati a un centro federale dove, nel corso della prima settimana, possono far esaminare il proprio stato di salute. Ai richiedenti l'asilo minorenni che presentano disturbi della salute mentale vengono prestate all'occorrenza cure specifiche, i cui costi sono coperti dall'assicurazione malattie fornita dalla SEM. I MNA sono assistiti da educatori qualificati che offrono loro un sostegno su misura sette giorni su sette.

#### **Risposta al punto 28c**

214. Le [raccomandazioni della CDOS del 2016](#), volte a sostenere i Cantoni nella gestione delle situazioni relative ai MNA, stabiliscono standard minimi in ambiti cruciali quali l'alloggio, l'assistenza, la rappresentanza legale, la scuola, le opportunità di formazione post-obbligatoria e il passaggio alla maggiore età, allo scopo di garantire una certa uniformazione delle disposizioni cantonali. Occorre però sottolineare che da allora la situazione nel settore dell'asilo è mutata. A causa del massiccio calo del numero di MNA registrato nel frattempo, per ragioni finanziarie alcuni Cantoni sono stati costretti a chiudere i centri per MNA o a convertirli in alloggi per famiglie richiedenti l'asilo. Talvolta sono stati attuati anche piani di assistenza e di alloggio su scala regionale per continuare a garantire sia l'economicità delle offerte che il rispetto delle raccomandazioni della CDOS.

215. L'alloggio dei MNA prevede di regola soluzioni su misura e personalizzate: a seconda dell'età, essi vengono ospitati in centri distinti o in aree delimitate di un alloggio collettivo. I più giovani vengono collocati presso famiglie affilianti; alcuni Cantoni consentono l'alloggio presso familiari. Nei centri per MNA i giovani sono seguiti da personale specializzato e inseriti in strutture diurne.

216. Ai MNA viene assegnato un curatore, il quale agisce da rappresentante legale e li affianca nel processo di integrazione.

217. L'accesso all'istruzione è garantito e diversi Cantoni offrono anche svariate misure per seguire la successiva integrazione professionale (p. es. *job coaching*, formazioni transitorie, stage nel quadro della scelta della professione). Vari Cantoni che tengono conto delle competenze e non esclusivamente dell'età dei minori non interrompono i loro programmi e offerte di alloggio dopo il compimento dei 18 anni.

218. In sintesi, le raccomandazioni della CDOS, attuate dai Cantoni, assumono un ruolo cruciale.

219. Lo stesso vale per la [valutazione del progetto pilota relativo ai MNA](#), i cui risultati sono presi in considerazione nel quadro dell'aggiornamento delle relative direttive.

## Risposta al punto 28d

220. I Cantoni prestano particolare attenzione ad assumere specialisti appositamente formati. I collaboratori dei centri per MNA dispongono di regola di una formazione nel campo della pedagogia sociale. Le rappresentanze legali (curatele) dei MNA e, a seconda dei Cantoni, dei sans-papiers sono assunte da persone con una formazione giuridica o nel campo del lavoro sociale. In caso di problemi psichici, si collabora di regola con appositi servizi specializzati. I Cantoni attribuiscono valore anche a una formazione continua specifica.

221. Nei centri federali per richiedenti l'asilo, il rappresentante giuridico di un minore che funge anche da persona di fiducia deve adempiere diversi requisiti (cfr. punto 12a [Asilo]).

## Risposta al punto 28e

222. Le procedure celeri in vigore dal 2019 non sfociano necessariamente in decisioni di asilo negative, ma possono anche dare luogo a decisioni positive o ammissioni provvisorie. Le disposizioni in materia di asilo raccomandano il trattamento prioritario delle domande presentate da MNA e rispettano l'interesse superiore del fanciullo. A meno che non si rendano necessarie misure istruttorie, simili domande sono trattate con una procedura celere, la quale consente di chiarire rapidamente lo statuto dei minori in questione e di avviare il processo di integrazione di chi è stato autorizzato a restare in Svizzera.

## Risposta al punto 28f

223. I Cantoni possono ordinare misure coercitive (art. 73 segg. LStrl) e sono responsabili per l'esecuzione degli allontanamenti. Nei confronti di famiglie e minori, tali provvedimenti sono disposti soltanto in casi eccezionali e per il più breve periodo possibile. Le misure coercitive intervengono in particolare quando il comportamento dell'interessato ha già compromesso un primo tentativo di rimpatrio o l'interessato ha commesso un reato. La carcerazione amministrativa di minori di età inferiore a 15 anni non è ammessa (art. 80–80a LStrl). Di norma i Cantoni rinunciano a ordinare la carcerazione amministrativa nei confronti di famiglie e minori e l'allontanamento viene eseguito dal luogo di soggiorno. Il numero relativamente esiguo di casi conferma che per i minori tale carcerazione è disposta soltanto quale ultima ratio. La carcerazione amministrativa di minori è una misura espressamente prevista dalla direttiva sul rimpatrio dell'UE, recepita anche dalla Svizzera. Nei rari casi in cui i Cantoni optano per la carcerazione amministrativa, la sua organizzazione deve tenere conto delle esigenze dei MNA e delle famiglie con minori (art. 81 LStrl). Concretamente, le famiglie sono detenute in spazi separati che offrono in particolare un'intimità adeguata. I Cantoni di Ginevra e Neuchâtel in particolare vietano espressamente la carcerazione amministrativa di minori.

## Fanciulli senza titolo di soggiorno

### Risposta al punto 29

224. La Cost. garantisce il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita. La scuola dell'obbligo è di competenza cantonale. Le scuole devono dare a tutti i minori, anche a quelli privi di un permesso di dimora, la possibilità di seguire una formazione obbligatoria di almeno 11 anni. Secondo le raccomandazioni della CDPE, ai bambini va garantito l'insegnamento indipendentemente dal loro statuto di soggiorno. I Cantoni ne sono consapevoli e alcuni di essi sensibilizzano inoltre al riguardo le scuole sul loro territorio. Nella maggior parte dei Cantoni, e in particolare in quelli urbani (p. es. GE, ZH, BS e BE), l'inserimento scolastico dei sans-papiers minorenni è dunque prassi corrente.

225. L'accesso alla formazione post-obbligatoria non è garantito, ma alcuni Cantoni lo consentono comunque, cosicché in linea generale anche il livello secondario II e le formazioni transitorie sono aperti ai sans-papiers. Dal 2013 i giovani sans-papiers possono svolgere una formazione professionale di base, se hanno frequentato la scuola dell'obbligo (incluse eventuali formazioni transitorie) ininterrottamente per almeno cinque anni in Svizzera e hanno successivamente presentato una domanda entro dodici mesi (art. 30a OASA). La maggior parte dei Cantoni autorizza la formazione post-obbligatoria teorica (senza esercizio di un'attività lucrativa) dei sans-papiers.

226. Le persone domiciliate in Svizzera sono soggette all'AOMS, indipendentemente dal loro statuto di soggiorno, e gli assicuratori-malattie sono tenuti ad affiliarle. Siccome condividono il domicilio del padre e della

madre, anche i figli di genitori senza permesso di dimora sono assicurati in Svizzera. Il rimborso delle cure è garantito. In pratica, però, numerosi sans-papiers non si assicurano per timore di essere scoperti. Stando a quanto dichiarato dai Cantoni, il fatto che i sans-papiers minorenni possano affiliarsi a una cassa malati è risaputo. Nei Cantoni dotati di consultori per i sans-papiers, questi ultimi sono informati al riguardo, i genitori ricevono un sostegno e i consultori provvedono all'inoltro di richieste per la riduzione dei premi. In alcuni Cantoni, a seconda dei casi le spese per l'assicurazione malattie vengono coperte o i consultori collaborano con una rete di medici. In tutti i Cantoni inoltre è garantita l'assistenza sanitaria di base degli allievi tramite i [medici scolastici](#).

227. Per via del loro statuto, i sans-papiers e i loro figli non hanno diritto all'aiuto sociale. Poiché temono di svelare la propria identità, è peraltro improbabile che si rivolgano ai servizi sociali. In virtù della Cost., hanno tuttavia diritto a un aiuto in situazioni di bisogno, fornito in parte anonimamente da organizzazioni assistenziali private (p. es. Caritas e ACES).

228. In adempimento del [postulato 18.3381](#), alla fine del 2020 il Governo presenterà un rapporto sulla problematica dei sans-papiers incentrato in particolare sulle prestazioni sociali a cui essi hanno diritto, sull'accesso alla scuola e ad altre prestazioni pubbliche, sullo scambio di dati tra le autorità, sulle sanzioni penali nei loro confronti e sulla regolamentazione attuale dei casi di rigore. Il rapporto in questione dovrà anche illustrare possibili soluzioni, in particolare per quanto riguarda il diritto alle prestazioni delle assicurazioni sociali e le conseguenze di un'eventuale revoca di tale diritto.

## Amministrazione della giustizia minorile

### Risposta al punto 30a

229. Non è prevista alcuna misura in quanto il diritto penale minorile, improntato alla protezione e all'educazione del minore, si concentra sull'autore e non sull'atto. Esso si applica alle persone che hanno commesso un atto punibile a partire da 10 anni; fino all'età di 15 anni prevede però unicamente misure protettive o pene leggere.

### Risposta al punto 30b

230. Non è prevista alcuna misura. Il diritto all'assistenza giuridica è garantito, ma non la gratuità della stessa. I costi della difesa obbligatoria o d'ufficio possono essere imposti al minore o ai suoi genitori se sono in grado di sostenerli.

### Risposta al punto 30c

231. Grazie allo strumento previsto dalle [misure 2b, 4 e 5](#) del pacchetto di misure contenuto nel rapporto del Governo del 19 dicembre 2018, sarà possibile sensibilizzare e formare i professionisti che lavorano con i minori. Sono anche in programma formazioni a livello regionale.

### Risposta al punto 30d

232. Si vedano i punti 4 e 47a.

## J. Protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

### Risposta al punto 31a

233. La prevenzione, la protezione, il riadattamento fisico e psicologico e il reinserimento sociale delle vittime minorenni competono ai Cantoni. FEDPOL funge tuttavia da autorità centrale in caso di abusi sessuali su minori, se il caso ha una portata intercantonale o internazionale o se riguarda forme illecite di pornografia, ma le indagini vere e proprie sono condotte dai Cantoni. I casi sono registrati nelle banche dati della polizia e nei sistemi cantonali. A seconda dei Cantoni, le direttive in merito al contenuto dei dati e alla durata della loro conservazione divergono. A livello federale, FEDPOL registra tali reati o i loro autori in IPAS, mentre gli autori di atti pedopornografici vengono rilevati in JANUS. I casi di violenza nei confronti di minori sono raramente trattati da FEDPOL.

234. Consultori per l'aiuto alle vittime esistono in tutti i Cantoni e sono anche a disposizione di bambini e adolescenti che subiscono violenze fisiche o sessuali oppure altri generi di reati. Il Cantone di Zurigo dispone di una struttura di accoglienza riservata esclusivamente ai minori vittime di violenza. In Svizzera, diversi alloggi protetti e di emergenza accolgono anche bambini e adolescenti<sup>29</sup>.

235. Il nuovo [sito d'informazione sull'aiuto alle vittime](#), lanciato nel 2019 dalla CDOS, intende far conoscere meglio tale aiuto al grande pubblico e descrive le relative prestazioni in maniera facilmente comprensibile. Parallelamente è anche stata condotta una campagna sulle reti sociali. Informazioni specifiche rivolte a bambini e giovani sono disponibili sul sito summenzionato.

### Risposta al punto 31b

236. Per quanto riguarda lo sfruttamento sessuale di minori su Internet, FEDPOL e la Polizia giudiziaria federale esaminano le indagini e i fenomeni di cybercriminalità, compresi i reati sessuali, intrattengono i contatti internazionali, agiscono da tramite per domande e scambi di informazioni tra autorità di perseguimento penale e autorità partner e, infine, gestiscono il modulo per le segnalazioni.

237. FEDPOL è il SPOC svizzero per la banca dati ICSE di Interpol, che consente alle agenzie specializzate del mondo intero di stabilire rapidamente se una vittima è già stata identificata in fotografie o video, se questi ultimi sono già stati diffusi (p. es. tramite Internet) e se l'autore di un abuso è già conosciuto. FEDPOL conduce regolarmente ricerche del genere con immagini provenienti da indagini cantonali. La definizione, il divieto e la criminalizzazione della tratta e dello sfruttamento di minori sono disciplinati dalla legge (in particolare art. 116, 123 cpv. 2, 126, 136, 182 e 187 CP).

238. Le fattispecie criminali in questione rientrano nelle competenze cantonali in materia di diritto penale. FEDPOL sostiene i Cantoni in veste di ufficio centrale e assicura il coordinamento della cooperazione tra i Cantoni e con l'estero coadiuvando le indagini ed elaborando analisi.

## **K. Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati**

### Risposta al punto 32a

239. Durante l'audizione sui motivi d'asilo condotta qualche settimana dopo la presentazione della domanda d'asilo, il MNA illustra la sua vicenda personale e le ragioni che lo hanno spinto a lasciare il proprio Paese d'origine, tra cui un eventuale reclutamento forzato. Nel corso della procedura d'asilo il MNA è assistito da un rappresentante legale che può completare le sue dichiarazioni.

### Risposta al punto 32b

240. I collaboratori della SEM sono appositamente formati nelle tecniche di audizione per consentire ai minori di esprimersi sui motivi che li hanno indotti a fuggire dal loro Paese.

241. Le persone e le autorità che intrattengono contatti regolari con questi ultimi sono tenuti ad avvisare l'APMA quando sussistono indizi concreti che l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minore è minacciata e quando esse non sono in grado di porvi rimedio nel quadro della propria attività.

---

<sup>29</sup> <https://sodk.ch/fr/themes/aide-aux-victimes/refuges/>.

## Allegato 1 – Abbreviazioni

ACES	Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere
AFF	Amministrazione federale delle finanze
AGI	Assegno per grandi invalidi
AI	Assicurazione invalidità
AOMS	Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
APMA	Autorità di protezione dei minori e degli adulti
ASA	Associazione svizzera d'assicurazioni
ASIP	Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
ASMB	Aiuto svizzero per madre e bambino
CC	Codice civile
CCD	<i>Common Core Document</i>
CCE	Commissione centrale di etica dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CDOS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'uomo
CFIG	Commissione federale per l'infanzia e la gioventù
CN	Consiglio nazionale (Camera del Popolo)
CNE	Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana
COPMA	Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti
Cost.	Costituzione federale
CP	Codice penale
CPC	Codice di procedura civile
CPIG	Conferenza per la politica dell'infanzia e della gioventù
CPP	Codice di procedura penale
CRC	Convenzione sui diritti del fanciullo (dall'inglese <i>Convention on the Rights of the Child</i> )
CS	Consiglio degli Stati (Camera dei Cantoni)
CSDU	Centro svizzero di competenza per i diritti umani
DFE	Dipartimento federale delle finanze
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFI	Dipartimento federale dell'interno
DPMIn	Legge federale sul diritto penale minorile
DSC	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
DTF	Decisione del Tribunale federale
ESS	Educazione allo sviluppo sostenibile
FEDPOL	Ufficio federale di polizia
FNS	Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica
G+M	Programma Gioventù e Musica
G+S	Programma Gioventù e Sport
HCCH	Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato
hepa	<i>Health enhancing physical activity</i>
IC	Infermità congenita
ICSE	<i>International Child Sexual Exploitation</i>
INDU	Istituzione nazionale per i diritti umani
IPAS	Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli
IPSF	Piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile
JANUS	Sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale
LACust	Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
LAI	Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità
LAPub	Legge federale sugli acquisti pubblici
LAsi	Legge federale sull'asilo
LAV	Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati

LCit	Legge federale sulla cittadinanza svizzera
LDis	Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili
LL	Legge federale sul lavoro
LPAG	Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
LPAM	Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica
LPar	Legge federale sulla parità dei sessi
LPPM	Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure
LStrI	Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
MGF	Mutilazioni genitali femminili
MNA	Minorenne non accompagnato (richiedente l'asilo)
MNT	Malattie non trasmissibili
NAP	Piano d'azione nazionale
NCBI	<i>National Coalition Building Institute</i>
OAdoz	Ordinanza sull'adozione
OAMin	Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione
OASA	Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
OAsi	Ordinanza 1 sull'asilo
OCF	Organizzazione di collocamento familiare
ODerr	Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
OEAE	Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri
OG	Osservazione generale
OIL	Organizzazione internazionale del Lavoro
OLL 1	Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro
OLL 3	Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro
OMP	Ordinanza sulla medicina della procreazione
OMS	Organizzazione mondiale della sanità
ONG	Organizzazione non governativa
OPPM	Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure
OSC	Ordinanza sullo stato civile
OSS	Obiettivi di sviluppo sostenibile
PACTA	<i>Paris Agreement Capital Transition Assessment</i>
PAM	Procreazione con assistenza medica
PER	<i>Plan d'études romand</i>
PIC	Programmi d'integrazione cantonali
PNR	Programma nazionale di ricerca
PPMin	Legge federale di diritto processuale penale minorile
PSC	Prevenzione Svizzera della Criminalità
RSDB	Rete svizzera diritti del bambino (società civile)
SCI	Supplemento per cure intensive
SCP	Statistica criminale di polizia
SCPM	Statistica delle condanne penali dei minorenni
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
SFI	Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
SIMIC	Sistema d'informazione centrale sulla migrazione
SLR	Servizio per la lotta al razzismo (aggregato al DFI)
TF	Tribunale federale
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFC	Ufficio federale della cultura
UFG	Ufficio federale di giustizia
UFPD	Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità
UFSC	Ufficio federale dello stato civile
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
UFSP0	Ufficio federale dello sport

UFU  
upi  
UST

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo  
Ufficio prevenzione infortuni  
Ufficio federale di statistica

## Allegato 2 – Informazioni e dati statistici

### A. Misure generali di attuazione (art. 4, 42 e 44 par. 6)

Risposta al punto 35

#### **Spese dello Stato (tre livelli istituzionali: Confederazione, Cantoni e Comuni)**

*Si veda la tabella allegata dell’AFF.*

#### **Spese della Confederazione a favore della politica familiare 2016–2019**

*Si veda la tabella allegata dell’AFF.*

Siccome la politica familiare compete principalmente a Cantoni e Comuni, questa voce di spesa assume un peso ridotto nel bilancio della Confederazione, il che non consente paragoni indicativi a livello internazionale.

#### **Crediti UFAS**

Credito LPAG (2019): CHF 11 757 600

Credito protezione dell’infanzia e della gioventù (2019): CHF 1 483 300, di cui 558 600 per la piattaforma Giovani e media

Credito diritti del fanciullo (2019): CHF 200 100

#### **Bilancio dell’UFSP**

Le risorse riservate alla salute di bambini e giovani nel bilancio dell’UFSP non sono «visibili» in quanto esso è suddiviso per unità organizzative e compiti. La salute di bambini e giovani rientra nell’ambito di competenza di una quindicina di unità, e non di una sola. In base a un’indagine condotta presso le unità affiliate alla piattaforma salute dei bambini e dei giovani, nel 2018 l’UFSP ha speso circa 2 milioni di franchi per queste fasi di vita.

### B. Definizione di fanciullo (art. 1)

Risposta al punto 36

Nel 2019 risiedevano in maniera permanente in Svizzera 1 542 361 persone di età inferiore a 18 anni, pari al 17,9 per cento della popolazione totale. Rispetto al 2014, il loro numero è cresciuto in termini assoluti (+4,1 %; da 1 482 010 a 1 542 361), mentre la loro quota sul totale della popolazione è leggermente diminuita (dal 18 % al 17,9 %).

Tra i minori di 18 anni, nel 2019 i maschi (792 186, pari al 51,4 %) erano più numerosi delle femmine (750 175, pari al 48,6 %). Rispetto al 2014, i primi sono passati da 761 202 a 792 186, e le seconde da 720 808 a 750 175.

Tra il 2014 e il 2019, la loro incidenza sul totale della popolazione è rimasta sostanzialmente invariata.

Nel 2019 i Cantoni con la percentuale più elevata di minori erano Friburgo e Vaud (rispettivamente 19,9 % e 19,5 %), quelli con la quota più bassa (15,8 %) Grigioni e Basilea Città.

Nel 2019 i minori svizzeri erano 1 139 389, ovvero il 17,7 per cento della popolazione di nazionalità svizzera. I minori stranieri erano invece 402 972, ossia il 18,5 per cento della popolazione straniera; tra le nazionalità più rappresentate figuravano il Portogallo (54 917), la Germania (48 721), l’Italia (43 112), il Kosovo (28 948) e la Francia (25 932). Tra il 2014 e il 2019, il numero dei minori svizzeri è aumentato (+2,6 %), mentre la loro quota sul totale dei cittadini svizzeri è diminuita. Tra la popolazione straniera, il numero dei minori è cresciuto in termini assoluti (da 371 029 a 402 972 persone), ma è rimasto relativamente stabile in termini relativi (18,6 % nel 2014 e 18,5 % nel 2019).

*Si vedano anche le tabelle allegata dell’UST.*

### C. Libertà e diritti civili (art. 7, 8 e 13–17)

Risposta al punto 37

I minori apolidi in Svizzera sono pochi (122 nel 2019, 70 nel 2014), ma rappresentano una quota elevata in seno a questa categoria (25,3 % nel 2019 e 26,9 % nel 2014). I maschi superano le femmine (nel 2019, 64 contro 58; nel 2014, 30 contro 40).

Nel 2019 Zurigo era il Cantone con il numero più elevato di minori apolidi (38, di cui 18 maschi e 20 femmine). In termini relativi, l’incidenza più significativa dei minori in seno al gruppo degli apolidi si registrava nei Cantoni

di Zugo (57,1 %) e dei Grigioni (38,9 %). Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Vaud e Neuchâtel non annoveravano minori apolidi. Anche nel 2014 Zurigo accoglieva il numero più elevato di minori apolidi in Svizzera (19), pari al 27,9 per cento del totale nazionale. Considerando invece la percentuale dei minori sul totale degli apolidi, i Cantoni di Lucerna, Soletta, Sciaffusa, Vallese e Zugo raggiungevano o superavano la soglia del 50 per cento. Sia nel 2014 che nel 2019, dunque, nel Cantone di Zugo i minori rappresentavano una parte cospicua degli apolidi.  
*Si veda anche la tabella allegata dell'UST.*

## **D. Violenza nei confronti dei fanciulli (art. 19, 24 par. 3, 28 par. 2, 34, 37 lett. a e 39)**

### Risposta al punto 38a

Nel periodo 2014–2018, in base alla SCP i minori vittime di atti di violenza (art. 111–113, 116, 122, 123 e 126 CP) denunciati alle polizie cantonali oscillavano tra 2300 e 2700 all'anno. La ripartizione tra i sessi è rimasta costante nel corso degli anni (60 % maschi e 40 % femmine).

Nello stesso lasso di tempo, la SCPM ha censito tra 320 (2014) e 252 (2018) casi di reati sessuali nei confronti di minori commessi da adulti (secondo l'art. 187 CP). Se nel 2015 vi è stato un aumento del 9 per cento di tali casi (349) rispetto all'anno precedente, in seguito fino al 2018 si è registrato un calo del 27 per cento. Gli episodi di violenza sessuale commessi da minori erano 66 nel 2014. Da quell'anno si osserva un progressivo aumento dei casi di violenza sessuale nei confronti di fanciulli commessi da minori (80 nel 2018, con un picco di 93 nel 2015). La maggior parte dei condannati adulti (puniti in base agli art. 187 e 197 CP) è di sesso maschile e di nazionalità svizzera. La loro ripartizione per fasce d'età è rimasta stabile dal 2014, con una concentrazione più elevata per le classi d'età da 20 a 24 anni e da 50 a 59 anni. Per le restanti classi (25–49 anni) si registra invece una distribuzione uniforme dei casi.

Anche tra i minori, la maggior parte dei condannati per violazioni degli articoli 187 e 197 CP è di sesso maschile e di nazionalità svizzera. Il maggior numero di casi si registra nella fascia d'età tra 10 e 14 anni.

### Risposta al punto 38b

#### [Statistiche della COPMA](#)

## **E. Ambiente familiare e protezione sostitutiva (art. 5, 9–11, 18 par. 1–2, 20, 21, 25 e 27 par. 4)**

### Risposta al punto 39

#### [Statistica delle assicurazioni sociali svizzere 2020](#)

*Si veda anche la tabella allegata dell'UST.*

### Risposta al punto 40a

In totale su Casadata sono ormai registrati 237 istituti, 180 dei quali sussidiati dalla Confederazione. Le restanti strutture per il momento raccolgono dati su base volontaria. Nel 2018, 7207 minori sono stati collocati presso questi 237 istituti per una durata media di 215 giorni.

Nel 2015 (ultima rilevazione completa su scala nazionale) 4657 bambini tra 0 e 14 anni (0,4 %) erano assistiti da istituti medico-sociali (tutti i tipi di istituti tranne quelli per la cura delle dipendenze, dato che i minori vi soggiornano soprattutto per non essere separati dai genitori che soffrono di simili disturbi). Di essi, 1622 vivevano presso queste strutture per tutto l'anno o parte di esso. Oltre la metà aveva un'età compresa tra 10 e 14 anni; i maschi costituivano due terzi del totale. Per quanto riguarda la durata del soggiorno, le informazioni sono raccolte fino al 2015, ma non vengono diffuse in base all'età degli interessati.

### Risposta al punto 40b

Casadata dispone già di dati, ma il modo in cui sono raccolti non consente ancora di fare dichiarazioni attendibili al riguardo.

## Risposta al punto 40c

Nel 2019 vi sono state 219 adozioni di minori, di cui 171 a livello nazionale e 48 a livello internazionale. Nel 2014 ne erano state invece censite 291, di cui 141 a livello nazionale e 150 a livello internazionale. Rispetto al 2014 si registra quindi un calo complessivo delle adozioni (-24,7 %). Se c'è stata una diminuzione drastica delle adozioni internazionali (-68,0 %), si osserva una crescita di quelle nazionali (+21,3 %).

Tra i 219 minori adottati nel 2019 prevalevano i maschi, sia nelle adozioni nazionali (97 maschi contro 76 femmine) che in quelle internazionali (31 maschi contro 17 femmine); lo stesso vale anche per il 2014 (76 contro 65 per le adozioni nazionali e 77 contro 73 per le adozioni internazionali).

Con rispettivamente l'11 e il 13 per cento delle adozioni nazionali, nel 2019 i Cantoni di Zurigo e Berna erano in cima alla relativa graduatoria, mentre Uri, Glarona e Basilea Città registravano il tasso più basso (1 %); nei Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo e Appenzello interno il numero di adozioni nazionali era pari a zero. Nel 2014 primeggiava Zurigo (17 %), seguito da Vaud (12 %) e Berna (10 %); agli ultimi posti figuravano Uri e Appenzello interno (1 %), mentre nei Cantoni di Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Giura non si contava alcuna adozione nazionale. I dati del 2019 confermano dunque il primato di Zurigo e Berna in quest'ambito.

Nel 2019 la quota maggiore di adozioni internazionali era imputabile al Cantone Ticino (27 %), seguito da Ginevra e Vaud (15 % ciascuno), mentre quella più bassa a Friburgo, Soletta, Grigioni, Neuchâtel e Giura (2 %); in molti Cantoni (LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, BS, SH, AI, AR, SG e TG) non si registrava alcuna adozione internazionale. Nel 2014 la relativa graduatoria era invece guidata dal Cantone di Vaud (15 %), seguito dal Ticino (12 %); Basilea Città, Uri, Basilea Campagna e Giura registravano la quota più bassa (1 %), mentre nei Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Appenzello Interno e Appenzello Esterno le adozioni internazionali erano pari a zero. Il paragone tra i dati del 2014 e quelli del 2019 conferma dunque il ruolo importante del Cantone Ticino in quest'ambito e lo scarso numero di adozioni internazionali in quello di Basilea Campagna.

Come già menzionato, rispetto al 2014 le adozioni nazionali sono cresciute (+21,3 %). Nella maggior parte dei casi si tratta di minori che avevano la nazionalità svizzera già prima dell'adozione (2014: 50,4 %; 2019: 57,9 %). Le adozioni internazionali sono invece in caduta libera (-68,0%) dal 2014. Nel 2019 i minori adottati dall'estero provenivano principalmente dalla Thailandia (41,7 %) e dalla Russia (14,6 %). Nel 2014 il principale Paese di provenienza era invece stato l'Etiopia; dal 2014 al 2019, le adozioni di bambini provenienti dall'Etiopia sono diminuite dal 30,7 per cento al 6,3 per cento e quelle di bambini thailandesi e russi sono aumentate.

*Si veda anche la tabella allegata dell'UST.*

## Risposta al punto 40d

Non sono disponibili dati al riguardo.

## Risposta al punto 40e

Da uno studio di fattibilità nel quadro delle attività correnti svolto dalla CDDGP e dall'UFG in collaborazione con l'UST emerge che solo poco più della metà degli istituti di esecuzione delle pene dispone di dati sui minori con un genitore detenuto. Pertanto al momento una raccolta regolare di questi dati non appare possibile da un punto di vista statistico. Uno studio qualitativo sulla situazione dei minori con un genitore detenuto è previsto per il 2021.

## F. Fanciulli con disabilità (art. 23)

### Risposta al punto 41a

Si stima che i bambini da 0 a 14 anni che possono essere considerati affetti da una disabilità siano circa 54 000, di cui 52 000 vivono a casa e 2000 sono accuditi in un istituto per tutto o parte dell'anno. Tra i bambini con una disabilità leggera o media che vivono a casa, le disabilità fisiche sono le più frequenti. Nella metà dei casi, le disabilità gravi o l'assistenza in un istituto (come interno o come esterno) sono dovuti a disturbi di natura mentale. *Si veda la tabella allegata dell'UST, scheda «Bambini che vivono in un'economia domestica privata».*

Nel 2018 nel complesso 109 245 persone fino a 20 anni hanno ottenuto prestazioni dell'AI. Tra di esse, 98 948 hanno beneficiato di provvedimenti individuali (provvedimenti sanitari secondo gli art. 12 e 13 LAI e/o provvedimenti professionali secondo gli art. 15–18 LAI), 1395 di un AGI, 8318 sia di provvedimenti individuali che di un AGI, 297 di una rendita e 287 sia di una rendita sia di provvedimenti individuali.

## Risposta al punto 41b

I dati dell'UST non consentono di distinguere tra i bambini affetti da una disabilità che vivono con almeno uno dei genitori e quelli che vivono in un'altra economia domestica privata. Nel 2015, 1622 bambini tra 0 e 14 anni hanno soggiornato per tutto o parte dell'anno in un istituto medico-sociale (senza contare gli istituti per curare le dipendenze).

Nel 2018, 552 minorenni hanno beneficiato di un contributo per l'assistenza dell'AI.

## Risposta al punto 41c

Si vedano il punto 41a e *la tabella allegata dell'UST, scheda «Bambini che vivono in istituti»*.

## Risposta al punto 41d

A partire dall'anno scolastico 2017–2018, la statistica degli allievi e degli studenti annovera gli allievi della scuola dell'obbligo per i quali sono state decise misure rafforzate di pedagogia speciale (MRPS)<sup>30</sup>. In quell'anno scolastico, su 933 573 allievi 42 101 (4,5 %) hanno beneficiato di tali misure, di cui 24 797 nella scuola ordinaria (educazione inclusiva, 2,7 %) e 17 304 (1,9 %) in una scuola speciale. Le MRPS sono ordinate in maniera individuale, al termine di una procedura di valutazione standardizzata (PVS) o di una procedura equivalente volta a determinare i bisogni individuali, da un'autorità competente, mediante una decisione impugnabile. Per ogni allievo viene individuata la forma di insegnamento più adatta a favorirne lo sviluppo, sia nell'ambito della scuola ordinaria (classe ordinaria o altro) che della scuola speciale. Non esistono statistiche in merito alle informazioni della PVS (tipo di disabilità ecc.).

*Si veda la tabella allegata dell'UST, scheda «Allievi con bisogni particolari».*

## Risposta al punto 41e

Non sono disponibili dati al riguardo.

## G. Salute di base e benessere (art. 6, 18 par. 3, 24, 26, 27 par. 1–3 e 33)

### Risposta al punto 42a

L'AI e l'AOMS offrono una copertura a tutti i minori domiciliati in Svizzera.

### Risposta al punto 42b

#### **Medici**

Medici di famiglia e pediatri costituiscono di regola i primi interlocutori per quanto concerne la salute fisica e mentale.

Numero di medici titolari di un'autorizzazione federale all'esercizio della professione nelle tre specializzazioni esistenti in ambito pediatrico (stato: ottobre 2020):

- pediatria: 2021;
- psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza: 838;
- chirurgia pediatrica: 80.

#### **Psicologi**

Accanto ai medici, gli psicologi rappresentano la categoria professionale più importante per la cura di bambini e adolescenti affetti da disturbi della salute mentale. In seguito all'entrata in vigore della legge federale sulle professioni psicologiche, nel 2013 sono stati introdotti standard uniformi in materia di perfezionamento relativi ai settori seguenti: psicologia dell'età evolutiva, psicologia clinica, psicoterapia, neuropsicologia e psicologia della salute. Gli psicologi titolari di un titolo federale di perfezionamento in questi ambiti sono iscritti nel registro delle professioni psicologiche (PsiReg). Per conseguire un titolo di perfezionamento riconosciuto occorre aver concluso con successo un ciclo di perfezionamento accreditato dal DFI o aver ottenuto l'equipollenza del titolo di perfezionamento estero dalla Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo). L'elenco dei cicli di

<sup>30</sup> <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/personnes-formation/ecole-obligatoire/pedagogie-specialisee.html>.

perfezionamento accreditati, regolarmente aggiornato, è disponibile all'indirizzo [www.formation-postgrade-accreditee-lpsy.admin.ch](http://www.formation-postgrade-accreditee-lpsy.admin.ch).

### **Altre professioni specializzate con contatti con bambini e adolescenti**

Anche altri professionisti concorrono in misura notevole all'assistenza medica di bambini e adolescenti (p. es. levatrici, specialisti in pedagogia e pedagogia speciale ecc.). Vi sono poi figure che assumono un ruolo importante in questo contesto pur non disponendo di una formazione specifica in materia (p. es. medici di famiglia, personale infermieristico ecc.).

### **Strutture e offerte nell'ambito della pediatria/salute mentale**

Elenco non esaustivo degli ospedali e delle altre strutture stazionarie

- Ospedali pediatrici (BS, ZH e SG)
- Cliniche pediatriche specializzate (anche in psichiatria infantile e dell'adolescenza) aggregate a ospedali cantonali e universitari
- Servizi pediatrici di ospedali regionali nell'ambito delle cure di base
- Istituti medico-sociali
- Offerte in ambito scolastico: servizi di medicina scolastica, servizi di odontoiatria scolastica, servizi di psicologia scolastica e lavoro sociale in ambito scolastico
- Offerte di pedagogia speciale
- Consulenza e prevenzione: servizi di consulenza per educatori e adolescenti, servizi di consulenza per genitori e programmi di promozione della salute e prevenzione per bambini e adolescenti («Prevenzione nell'ambito delle cure» [PADC] e «Programmi d'azione cantonali» [PAC] tramite Promozione Salute Svizzera)
- Cure ambulatoriali e semistazionarie/intermedie: visite presso medici e psicologi, cure ospedaliere ambulatoriali, visite d'urgenza, pediatria ambulatoriale (servizi di assistenza e cura a domicilio), strutture psicoterapeutiche ambulatoriali e cliniche diurne

## Risposta al punto 43

*Si vedi la tabella allegata dell'UST.*

## **H. Educazione, tempo libero e attività culturali (art. 28–31)**

### Risposta al punto 44

Secondo la Classificazione internazionale tipo dell'educazione ISCED 2011, i programmi di sviluppo educativo per la prima infanzia si rivolgono ai bambini da 0 a 2 anni (ISCED 010), mentre i programmi d'istruzione prescolastica (ISCED 020) sono destinati ai bambini dai 3 anni fino all'entrata nell'ISCED 1.

In Svizzera, il livello ISCED 010 non fa parte del sistema scolastico. I dati statistici provengono dalle indagini sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) e da quelle sulle famiglie e sulle generazioni (IFG). Nel 2018 la quota di bambini in età prescolastica (0–3 anni) che usufruivano di servizi di custodia complementare alla famiglia ammontava al 70,7 per cento. I risultati non indicano differenze statisticamente significative tra femmine e maschietti (rispettivamente 68,4 e 72,8 %). Il 22 per cento dei bambini in età prescolastica (0–3 anni) si avvale unicamente di forme di custodia istituzionali (asili nido, strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne), il 33,2 per cento unicamente di forme non istituzionali (nonni, altre persone dell'ambiente circostante, tate, ragazze alla pari, madri diurne) e il 15,5 per cento di entrambe le forme di custodia.

Per i bambini da 0 a 3 anni di nazionalità svizzera la custodia complementare alla famiglia è del 72,7 per cento, mentre per quelli stranieri del 65,6 per cento. La differenza non è statisticamente significativa. Nel caso dei bambini svizzeri è nettamente più probabile una forma non istituzionale di custodia: nel 38,8 per cento dei casi questa è l'unica forma di custodia, mentre nel 18,4 per cento dei casi si fa ricorso a una forma istituzionale e a una non istituzionale. Per i bambini stranieri le relative quote si attestano rispettivamente al 17,8 e al 7,4 per cento. Per contro, questi bambini usufruiscono con una frequenza nettamente maggiore di una forma di custodia esclusivamente istituzionale (40,3 %, a fronte del 15,4 % dei bambini di nazionalità svizzera).

La durata media della custodia a settimana è di 21,1 ore. Il 22,8 per cento di questi bambini beneficia di una custodia per 1–9 ore a settimana, il 49,9 per cento per 10–29 ore e il 27,3 per cento per 30 o più ore.

Il livello ISCED 020 corrisponde alla scuola dell'infanzia o ai primi due anni del ciclo elementare e, nella maggior parte dei Cantoni, fa parte della scuola dell'obbligo. In linea di massima l'età dei bambini che frequentano questo livello è compresa tra quattro e sei anni. Siccome l'anno scolastico inizia ad agosto, i bambini nati nella seconda metà dell'anno non vi rientrano ancora in quanto non hanno compiuto quattro anni. Nel 2017–2018,

171 859 bambini hanno seguito un percorso scolastico di livello ISCED 020, con un tasso di partecipazione del 48 per cento per i bambini di quattro anni, del 98 per cento per quelli di cinque anni e del 99 per cento per quelli di sei anni. Non si riscontrano differenze significative in base al sesso o alla nazionalità. Il tasso in questione è aumentato per i bambini di quattro anni in seguito all'introduzione di HarmoS, ma per il resto è rimasto stabile nel corso degli anni.

*Dettagli per il livello ISCED 020: si veda la tabella allegata dell'UST.*

## **I. Misure di protezione speciali (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 lett. b–d e 38–40)**

*Si veda la tabella allegata dell'UST.*

### **Risposta al punto 45a**

*Si vedano le tabelle allegate della SEM sui minori rifugiati e sui minori richiedenti l'asilo.*

### **Risposta al punto 45b**

Nel 2019 in Svizzera si contavano 170 266 minori nati all'estero, ovvero il 6,6 per cento di tutte le persone nate all'estero residenti in Svizzera, di cui 87 147 maschi e 83 119 femmine (rispettivamente 51,2 % e 48,8 %). Per quanto riguarda la nazionalità, 33 605 erano svizzeri e 136 661 stranieri (rispettivamente 19,7 % e 80,3 %). Nel 2014 i minori nati all'estero erano invece 158 659, ovvero il 6,7 per cento della popolazione nata all'estero. Tra il 2014 e il 2019, il loro numero è dunque cresciuto (da 158 659 a 170 266; +7,3 %), ma la loro quota sul totale della popolazione nata all'estero è lievemente diminuita (dal 6,7 al 6,6 %), a vantaggio di altre classi d'età. Dei 158 659 minori nati all'estero censiti in Svizzera nel 2014, 81 206 erano maschi e 77 453 femmine (rispettivamente 51,2 % e 48,8 %). L'incremento in termini relativi per maschi e femmine tra il 2014 e il 2019 è stato identico (+7,3 %). Per quanto riguarda la nazionalità, 33 672 erano svizzeri e 124 987 stranieri (rispettivamente 21,2 % e 78,8 %). Tra il 2014 e il 2019 si registra quindi un aumento dei minori nati all'estero di nazionalità straniera (+9,3 %) e una diminuzione di quelli con la cittadinanza svizzera (-0,2 %).

Nel 2019 i Cantoni di Zurigo e Vaud accoglievano il maggior numero di minori nati all'estero (rispettivamente 18,2 % e 15,0 %), mentre Appenzello Interno registrava la percentuale più bassa (0,1 %). Se si considera la quota dei minori sull'insieme della popolazione nata all'estero nei vari Cantoni, Zugo si colloca in cima alla graduatoria con il 9,8 per cento, seguito da Vaud con l'8,0 per cento. Anche nel 2014 Vaud e Zurigo annoveravano la percentuale più elevata di minori nati all'estero (rispettivamente 17,7 % e 17,4 %) e Appenzello Interno quella più bassa (0,0 %), mentre il primato in termini di incidenza sul totale della popolazione nata all'estero spettava a Zugo (9,5 %), seguito da Vaud (9,4 %). Paragonando i dati del 2014 e del 2019, si può quindi notare che Zurigo e Vaud restano i due Cantoni che accolgono il numero maggiore di minori nati all'estero, con una quota crescente per il primo e decrescente per il secondo. Dal canto loro, Zugo e Vaud vantano la percentuale più elevata di minori sul totale delle persone nate all'estero.

*Si veda anche la tabella allegata della SEM.*

### **Risposta al punto 45c**

Nel 2019 sono state ordinate carcerazioni amministrative del diritto in materia di stranieri nei confronti di 8 minori (2018: 7), di cui 6 ragazzi e 2 ragazze (2018: 7 e 0) e 2 MNA (2018: 2). Tutti e 8 (2018: 7) avevano tra 15 e 17 anni: non è infatti consentito disporre carcerazioni amministrative per i minori di 15 anni. Una disaggregazione ulteriore in base ad altri criteri (p. es. Paese di provenienza od origine etnica) non è possibile.

### **Risposta al punto 45d**

*Si veda la tabella allegata della SEM.*

### **Risposta al punto 45e**

Tutti i minori domiciliati in Svizzera – indipendentemente dal loro statuto in base al diritto degli stranieri – hanno diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita e sono affiliati all'AOMS.

## Risposta al punto 46

Non è possibile fornire cifre precise riguardo alle persone che vivono in Svizzera senza un permesso di dimora, dato che queste ultime non possono essere censite in maniera sistematica. Pertanto non sono nemmeno disponibili dati sul numero di sans-papiers minorenni presenti sul territorio svizzero. In base a uno studio del 2015 commissionato dalla SEM, i sans-papiers in Svizzera sono circa 76 000. Secondo altri studi, invece, il loro numero è molto maggiore: per il Forum svizzero per lo studio delle migrazioni e della popolazione di Neuchâtel, nel 2002 vivevano in Svizzera tra 70 000 e 180 000 sans-papiers. Nell'opuscolo sui sans-papiers minorenni nelle scuole, realizzato dall'associazione per i diritti dei minori senza statuto legale e dal sindacato dei servizi pubblici VPOD, si afferma che il numero di bambini e adolescenti in Svizzera senza permesso di dimora è particolarmente difficile da quantificare, ma probabilmente si aggira attorno a diverse migliaia.

## Risposta al punto 47a

Al 31 gennaio 2020 si contano 466 minori collocati al di fuori della famiglia per aver commesso un reato, ovvero il 3 per cento in meno rispetto al 2017. Il numero dei collocamenti extrafamiliari di minori si è tendenzialmente stabilizzato dal 2015, dopo essersi praticamente dimezzato (-44 %) dal 2010.

Dei 466 minori collocati al di fuori della famiglia nel 2020, 213 lo erano in attesa della sentenza (cioè già durante la fase d'inchiesta), e i restanti 223 dopo una condanna.

La maggior parte dei minori è collocata presso istituti aperti. Dal 2010 il collocamento presso famiglie affilanti è in costante diminuzione (15 casi nel 2020 contro 77 nel 2010). La maggior parte dei minori è quindi accolta in istituti specializzati (83 %). Nel 2020 il 55 per cento delle misure di protezione disposte in via cautelare e l'81 per cento di quelle a seguito di una condanna sono stati eseguiti in un istituto aperto. Lo stesso anno i minori che vivevano in regime di privazione della libertà erano 36, ossia il triplo rispetto al 2017 (11).

La maggior parte dei minori collocati era di sesso maschile (91 %) e aveva più di 16 anni (88 %). Il 59 per cento dei giovani collocati era svizzero, il 31 per cento straniero con un permesso B o C.

## Risposta al punto 47b

## Risposta al punto 47c

Non sono disponibili dati al riguardo.

## **J. Protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia**

### Risposta al punto 48a

La SCP non contiene dati al riguardo. Per quanto riguarda la tratta di esseri umani (art. 182 CP), dal 2014 i reati nei confronti di minori registrati dalla polizia sono pochissimi, ossia da uno a quattro all'anno. Nel 2018 si contavano soltanto quattro condanne fondate sull'articolo 182 CP.

### Risposta al punto 48b

### Risposta al punto 48c

Non sono disponibili dati al riguardo.

## **K. Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati**

### Risposta al punto 49a

### Risposta al punto 49b

Non sono disponibili dati al riguardo.